

Repertorio n. 7478
Raccolta n. 4746

**VERBALE D'ASSEMBLEA
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di dicembre.

A Bologna, nel mio studio in via dell'Indipendenza n. 54. Alle ore 14 e 15 minuti.

Avanti a me dottor Roberto Moscatiello, notaio iscritto al Collegio notarile di Bologna e ivi residente, sono presenti i signori:

VACCARO PAOLO, nato a Reggio Calabria (RC) il 21 giugno 1969 e domiciliato per la carica presso la sede della COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA, il quale quivi interviene, non in proprio, nella veste di vice-presidente del consiglio d'amministrazione, per conto e in legale rappresentanza della "**COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA**", società di diritto italiano costituita nella Repubblica Italiana, con sede a Bologna (BO), via Cristina da Pizzano n. 5, codice fiscale e partita I.V.A. 03772490375, iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. Bologna al n. 03772490375, iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 315404, iscritta all'albo delle società cooperative (nella sezione cooperative a mutualità prevalente e nella categoria cooperative sociali) al n. A129386, per dare esecuzione alla delibera assunta dal consiglio d'amministrazione il 3 dicembre 2024, espressamente autorizzato anche a norma degli artt. 1394 e 1395 c.c. (in seguito "**DOLCE**");

CORBO NICOLA, nato a Benevento (BN) il 10 agosto 1984 e domiciliato per la carica presso la sede della VILLA PAOLA - S.R.L., il quale interviene, non in proprio, ma nella veste di consigliere delegato, per conto e in legale rappresentanza della "**VILLA PAOLA - S.R.L.**", società di diritto italiano costituita nella Repubblica Italiana, con sede a Bologna (BO), via della Torretta n. 2, capitale sociale euro 100.000,00, codice fiscale e partita I.V.A. 04203930377, iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bologna al n. 04203930377, iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 353688, per dare esecuzione alla delibera assunta dal consiglio d'amministrazione il 2 ottobre 2024, espressamente autorizzato anche a norma degli artt. 1394 e 1395 c.c.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano di trovarsi qui ove è riunita l'assemblea dei soci della VILLA PAOLA - S.R.L.

Per designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il comparente PAOLO VACCARO, il quale

DATO ATTO:

a) che sono presenti, in proprio, e legittimati a intervenire, secondo l'accertamento fattone dal presidente, tutti i soci:

1) COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA, titolare del diritto di piena ed esclusiva proprietà della quota di nominali euro 66.666,66 (sessantaseimilaseicentossessantasei virgola sessantasei) pari ai 2/3 (due terzi) del capitale sociale, in persona del vice presidente PAOLO VACCARO, per dare esecuzione alla delibera assunta dal consiglio d'amministrazione il 3 dicembre 2024, espressamente autorizzato anche a norma degli artt. 1394 e 1395 c.c.;

2) L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESONSABILITA' LIMITATA, società di diritto italiano costituita nella Repubblica Italiana, con sede a Granarolo dell'Emilia (BO), fraz. Cadriano, via Don Minzoni n. 2, codice fiscale 00886090372 (in seguito anche "**OPEROSA**"), titolare del diritto di piena ed esclusiva proprietà della quota di nominali euro 33.333,34 (trentatremilatrecentotrentatré virgola trentaquattro) pari al residuo 1/3 (un terzo) del capitale sociale, in persona del vice-presidente del consiglio d'amministrazione NICOLA CORBO, per dare esecuzione alla delibera assunta dal consiglio



Roberto Moscatiello
Notaio in Bologna
via dell'Indipendenza n. 54
40121 Bologna (BO)
Tel. 051 255999
Tel. 051 4213407
Fax 051 4214569
rmoscatiello@notariato.it
www.notaionmoscatiello.it

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Bologna

il 20 dicembre 2024
n. 59666 serie 1T

C.C.I.A.A. di Bologna
Registro delle Imprese

iscritto
il 23 dicembre 2024
prot. n. 134374

d'amministrazione il 10 dicembre 2024;

b) che è presente e legittimato a intervenire, secondo l'accertamento fattone dal presidente, uno dei consiglieri in carica, in persona del signor NICOLA CORBO, assenti giustificati il presidente del consiglio d'amministrazione PIETRO SEGATA, nato a Trieste (TS) il 26 aprile 1967 e la consigliera CARLA FERRERO, nata a Moncalieri (TO) il 17 dicembre 19698;

c) che, dichiara il presidente, i consiglieri assenti hanno rilasciato apposite dichiarazioni scritte (conservate agli atti della società) d'esser stati tempestivamente informati della riunione, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione;

c) che non sussiste alcuna delle condizioni che rende obbligatoria, anche nelle società a responsabilità limitata, la nomina dell'organo di controllo;

d) che, a norma dell'art. 34 dei patti sociali, *"L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia [...]";*

e) che, a norma dell'art. 34 dei patti sociali, *"Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti od informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi";*

f) che, a norma dell'art. 38 dei patti sociali, *"L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale";*

DICHIARA

regolarmente costituita la presente assemblea in forma totalitaria, mi domanda d'assistere ai lavori assembleari e di redigerne il verbale.

Si concorda di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) proposta d'aumento a pagamento del capitale sociale a pagamento da euro 100.000,00 (centomila) a euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila), e così per euro 1.500.000,00 (unmilionesecentomila), da offrirsi in opzione di sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni sociali rispettivamente detenute e da liberarsi, in parte, mediante conferimento in natura e, in parte, mediante conferimento in denaro;

2) proposta di modifica della denominazione sociale;

3) proposta d'integrazione e modifica dell'attività che costituisce l'oggetto sociale;

4) proposta di modifica degli artt. 11, 22, 26, 34, 35, 40 e 41 dei patti sociali;

5) delibere inerenti e conseguenti.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno s'opponesse alla loro trattazione.

Aperta la discussione al **primo punto all'ordine del giorno**, il presidente illustra all'assemblea le ragioni sottese alla proposta di capitalizzazione della società. Propone, dunque, un aumento del capitale sociale a pagamento dagli attuali euro 100.000,00 (centomila) a euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila), e così per euro 1.500.000,00 (unmilionesecentomila), mediante emissione, alla pari, godimento regolare, delle corrispondenti nuove partecipazioni sociali da offrirsi in opzione di sottoscrizione ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni sociali rispettivamente detenute.

Una parte dell'aumento e, segnatamente, la quota di euro 1.000.000,00 (unmilione) da offrirsi alla socia DOLCE, verrebbe liberata mediante conferimento in natura della piena ed esclusiva proprietà d'un ramo d'azienda, *infra* meglio descritto, mentre l'altra parte dell'aumento, pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila), verrebbe versata in danaro dalla

socia OPEROSA. Le socie, stante l'assenza d'una clausola nello statuto a tal riguardo, interpellate dal presidente, acconsentono espressamente a che una parte dell'aumento venga liberata in natura. A riguardo, inoltre, il presidente propone di modificare lo statuto per prevedere espressamente e programmaticamente all'art. 6 (denominato "*Aumento del capitale sociale*") che gli aumenti di capitale possano essere liberati anche a mezzo di conferimenti in natura.

Come prima detto, la parte di aumento offerta alla socia DOLCE verrebbe liberata mediante il conferimento del diritto di piena ed esclusiva proprietà di un complesso di beni organizzati per l'esercizio delle attività di Centro Ambulatoriale Riabilitativo (CAR) sotto l'insegna "Spazio Salute" e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) sotto l'insegna "Assistiamo Casa" svolte nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna (in seguito "**Ramo d'azienda**") composto da tutti i cespiti meglio descritti nella perizia che sarà ora illustrata.

A servizio della proposta d'aumento del capitale sociale, per la valutazione del Ramo d'azienda, è stato conferito alla dottoressa LORETTA CANTONI, nata a Bologna (BO) il 23 dicembre 1969 e domiciliata a Calderara di Reno (BO) in via della Corte n. 2, codice fiscale CNT LTT 69T63 A944F, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna il 16 gennaio 2006 al n. 2135/A e al Registro dei Revisori Legali al n. 157396 con D.M. 30 novembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie speciale - n. 96 del 15 dicembre 2009, l'incarico di redigere la relazione di stima di cui agli artt. 2464 e 2465 c.c., come richiamati dall'art. 2481-bis, comma 4, c.c. (in seguito "**Perizia**"). Detta Perizia, riferita al 30 (trenta) settembre 2024 (duemilaventiquattro), contiene la descrizione dei beni e delle autorizzazioni oggetto del Ramo d'azienda, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il suo valore "*è pari a euro 1.000.000,00 (unmilione) ed è quindi almeno pari a quello a esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo*".

L'originale della Perizia, asseverata con giuramento dalla dottoressa CANTONI LORETTA innanzi a me notaro il 30 novembre 2024 rep. 7420, viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**.

L'organo amministrativo della VILLA PAOLA - S.R.L. dichiara che, dalla data di riferimento della Perizia, non si sono verificati fatti gestionali tali da rendere non più attendibile la Perizia e le attestazioni in essa contenute.

La parte dell'aumento offerta all'OPEROSA, invece, sarà liberata in denaro.

L'aumento proposto non contemplerebbe sopraprezzi. Esso sarebbe inscindibile, pertanto, qualora il proposto aumento non dovesse essere integralmente sottoscritto nel termine finale di sottoscrizione, non avrà luogo.

Si propone che il diritto d'opzione di sottoscrizione possa essere esercitato dai soci entro e non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal momento in cui gli verrà comunicato che l'aumento del capitale sociale può essere sottoscritto.

Trattandosi d'aumento in parte in natura, strettamente connesso alla figura della socia conferente DOLCE, nell'ottica dell'operazione complessiva, il presidente chiarisce:

a) che i soci sono d'accordo nell'escludere sin d'ora l'offerta in prelazione tra loro reciprocamente dell'eventuale parte dell'aumento del capitale sociale rimasto inoptato da alcuno di essi;

b) che all'atto dell'eventuale rispettiva sottoscrizione, il capitale sociale dev'essere integralmente liberato e versato per quel che riguarda il conferimento in natura da parte della socia DOLCE, mentre la socia OPEROSA dovrà versare almeno il 25% (venticinque per cento) dell'aumento sottoscritto, il tutto a norma dell'art. 2481 *bis* c.c. ;

c) che non sarà consentito che l'inoptato (cioè l'aumento del capitale sociale eventualmente

non sottoscritto dai soci) possa essere collocato presso terzi.

L'aumento del capitale sociale dovrebbe comunque essere sottoscritto entro e non oltre il termine finale di 90 (novanta) giorni decorrenti dal momento in cui verrà comunicato ai soci che l'aumento del capitale sociale potrà essere sottoscritto.

Il presidente chiarisce all'assemblea che, quand'anche fosse deliberato il proposto aumento del capitale sociale a pagamento, non si renderebbe comunque necessario provvedere alla nomina dell'organo di controllo, ciò nonostante propone di rinviare a una successiva assemblea la decisione di eventualmente dotarsi dell'organo di controllo su base volontaria.

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno**, il presidente illustra ai soci che, in conseguenza dell'acquisizione del Ramo d'azienda e delle nuove connesse attività, ove l'aumento venisse deliberato, anche al fine d'impedire uno sviamento della clientela, sarebbe opportuno mutare la denominazione sociale, che si propone in ASSISTIAMO CASA S.R.L.

Al **terzo punto all'ordine del giorno** si propone, sempre in conseguenza del conferimento del Ramo d'azienda, e subordinatamente all'efficacia della delibera dell'aumento di capitale, di modificare, sostituendo per una maggiore chiarezza, l'oggetto sociale, restando nello stesso ambito delle attività di cui VILLA PAOLA - S.R.L. si è sempre occupata cioè le attività socio-sanitarie, ma ampliandolo con la previsione più dettagliata delle attività sanitarie e con l'importante previsione che tali attività possano essere svolte anche "a domicilio".

Passando **all'ultimo punto all'ordine del giorno**, il presidente, con l'opportunità di quest'assemblea, propone di aggiornare i patti sociali ai più recenti interventi normativi, giurisprudenziali e dottrinali e di snellire alcune previsioni statutarie.

Il presidente illustra le modifiche che si vorrebbero apportare ai vari articoli:

- all'art. 11 ("Domiciliazione"), si propone di sostituire la disciplina del domicilio dei soci perché in essa si contempla ancora il libro soci, che come noto, è stato soppresso con la riforma operata dalla l. 2/2009; si prevederebbe quindi che il domicilio dei soci e delle altre cariche sociali sia quello risultante dal registro imprese oltre all'istituzione di un libro soci volontario; in generale, sarebbe soppresso ogni richiamo al libro soci contenuto nei patti sociali e sostituito con il richiamo al registro imprese o eventualmente al libro soci volontario. Le comunicazioni ai soci verrebbero effettuate a mezzo di posta elettronica, ove il socio vi acconsentisse;

- all'art. 22 ("Adunanze del consiglio di amministrazione") si semplificherebbe la disciplina della convocazione delle adunanze del consiglio di amministrazione, prevedendo che essa possa essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata oppure a mezzo PEC o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (si elimina la previsione del *telex*); inoltre, sempre allo stesso articolo si inserirebbe un rinvio all'art. 30 dello stesso statuto, ove è disciplinata l'assemblea in videoconferenza;

- all'art. 26 ("Organo di controllo") verrebbe riassunta e concentrata la disciplina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata, secondo la recente riforma portata dalla norma dell'art. 379, comma 3, del D.lg. 12 gennaio 2019, n. 14 (recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 15*"). Verrebbero così eliminati gli articoli dal 27 al 31 e così di conseguenza rinumerati;

- all'art. 34 ("Assemblea") che sarebbe il nuovo art. 29, verrebbe semplificata la convocazione dell'assemblea con la previsione della convocazione a mezzo PEC o posta elettronica;

- all'art. 35 ("Svolgimento dell'assemblea") che sarebbe il nuovo art. 30, modificherebbe la disciplina dell'assemblea in videoconferenza, conformando la relativa clausola ai più recenti orientamenti di dottrina in materia;

- all'art. 40 ("Scioglimento e liquidazione") che sarebbe il nuovo art. 35, si snellirebbe la

clausola introducendone una più sintetica e di rinvio anche alla legge;

- si propone poi di sopprimere la clausola compromissoria di cui all'art. 41. All'uopo il presidente ricorda che, come previsto dal vigente art. 41 dello statuto, la soppressione della clausola compromissoria dev'essere assunta all'unanimità.

Prima di mettere ai voti le proposte, il presidente, relativamente all'operazione d'aumento, dichiara:

a) che il capitale sociale è integralmente versato ed esistente e che non sussistono perdite rilevanti a norma degli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c.;

b) che, dalla data dell'ultimo bilancio, riferito al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré), non sono intervenuti fatti di rilievo;

c) che, dalla data di riferimento della Perizia non sono intervenuti fatti di rilievo e non si sono verificati fatti gestionali tali da rendere non più attendibile la Perizia e le attestazioni in essa contenute;

d) che la società non ha emesso titoli di debito;

e) che i soci non vantano "diritti particolari" di cui all'art. 2468, comma 3, c.c.;

f) che la società non si trova in stato di liquidazione, né è interessata da procedure concorsuali.

L'organo amministrativo conferma queste dichiarazioni del presidente ed esprime parere favorevole alle delibere proposte.

Il presidente mette ai voti le proposte per alzata di mano.

L'assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i soci, secondo l'accertamento fattone dal presidente,

DELIBERA:

1) di modificare l'art. 6 (sei) dei patti sociali, introducendo in un nuovo comma, la possibilità conferire al capitale anche beni diversi dal denaro, quindi beni in natura e ogni altra entità suscettibile, nei limiti di legge, di valutazione economica, come segue:

"Articolo 6

Aumento del Capitale Sociale

[...]

L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti può avvenire mediante conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o di servizi, o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile d'una valutazione economica".

Invariato il resto dell'articolo;

2) d'aumentare capitale sociale a pagamento dagli attuali euro 100.000,00 (centomila) a euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila), e così per euro 1.500.000,00 (unmilioneccinquecentomila), mediante emissione, alla pari, godimento regolare, delle corrispondenti nuove quote da offrirsi in opzione di sottoscrizione ai soci in misura proporzionale alle quote detenute.

Una parte dell'aumento, segnatamente la quota di euro 1.000.000,00 (un milione) da offrirsi alla socia DOLCE verrà liberata mediante conferimento in natura della piena ed esclusiva proprietà del Ramo d'azienda di cui alla Perizia allegata, mentre l'altra parte dell'aumento, pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila) offerto alla socia OPEROSA, sarà versato in danaro. Il diritto d'opzione di sottoscrizione può essere esercitato dai soci entro e non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal momento in cui gli verrà comunicato che l'aumento del capitale sociale può essere sottoscritto. L'unico socio, presente, riconosce che questo termine decorre dalla data odierna.

Per quanto detto: **i)** all'atto dell'eventuale sottoscrizione, l'aumento dovrà essere integralmente liberato per quanto riguarda la quota offerta in sottoscrizione alla socia DOLCE, mentre la socia OPEROSA dovrà versare almeno il 25% (venticinque per cento) dell'aumento sottoscritto; **ii)** non è consentita la collocazione dell'inoportato (cioè l'aumento

del capitale sociale eventualmente non sottoscritto) tra i soci stessi e presso terzi.

L'aumento del capitale sociale deve comunque essere sottoscritto entro e non oltre il termine finale di 90 (novanta) giorni decorrenti dal momento in cui verrà comunicato ai soci che l'aumento del capitale sociale può essere sottoscritto. I soci riconoscono che questo termine decorre dalla data odierna.

L'aumento del capitale sociale è inscindibile; pertanto, qualora il deliberato aumento non dovesse essere integralmente sottoscritto nel termine finale di sottoscrizione, non avrà luogo.

Chiedono la parola i soci e dichiarano, entrambi, di voler esercitare, seduta stante, il diritto d'opzione di sottoscrizione loro spettante sul deliberato aumento del capitale sociale.

S'interrompe la fase deliberativa per dar corso alle sottoscrizioni e ai conferimenti.

SOTTOSCRIZIONE E CONFERIMENTO IN NATURA

Consenso e oggetto

1) CONSENSO E OGGETTO

La socia COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA sottoscrive il deliberato aumento del capitale sociale per la quota a lei offerta, pari a euro 1.000.000,00 (un milione).

A integrale liberazione dell'aumento di capitale così sottoscritto, la COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA conferisce nella VILLA PAOLA - S.R.L. che accetta e acquista, il diritto di piena ed esclusiva proprietà del Ramo d'azienda di cui alla Perizia allegata.

In particolare, il Ramo d'azienda è composto dai seguenti elementi:

a) i rapporti contrattuali con la clientela riepilogati nell'elenco che s'allega a quest'atto sotto la **lettera "B"** e i rapporti contrattuali con i fornitori di beni e servizi riepilogati nell'elenco che s'allega a quest'anno sotto la **lettera "C"** e, comunque, tutti i rapporti contrattuali con la clientela e con i fornitori di beni e servizi in essere per lo svolgimento dell'attività aziendale ancorché non espressamente indicati nell'allegato elenco. Tra i contratti con la clientela, in specie, i contratti in essere con l'Azienda USL di Bologna "per l'erogazione di prestazioni domiciliari e ambulatoriali di riabilitazione neuro-motoria a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL di Bologna" e "per l'erogazione di prestazioni domiciliari di riabilitazione neuro-motoria nell'ambito del percorso *fast femore* e riabilitazione elettiva anca e ginocchio";

b) le ditte/insegne "SPAZIO SALUTE" e "ASSISTIAMO CASA", nonché il marchio - non registrato - e il logo "ASSISTIAMO CASA";

c) il subentro nelle autorizzazioni al funzionamento e nell'accreditamento meglio indicate nel paragrafo 3) della Perizia allegata e quindi:

- Autorizzazione al Funzionamento del "Centro Ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Neuropsichiatria Infantile" denominato "Spazio Salute" corrente a Bologna (BO) in via Elio Bernardi n. 7 rilasciata dal Comune di Bologna in data 8 marzo 2016 al PG n. 80071;

- Accreditamento del CAR "Spazio Salute" concesso dalla Regione Emilia-Romagna con determina n. 778 del 19 gennaio 2022.

Al riguardo, la conferente precisa che l'autorizzazione al funzionamento PG n. 80071 è stata sostituita, nelle more della data di riferimento della Perizia e la data odierna, dall'autorizzazione PG n. 845465/2024 del 26 novembre 2024 dal Comune di Bologna con l'inserimento della funzione di Punto Prelievi nella struttura sanitaria denominata Poliambulatorio "Spazio Salute" sita in Bologna (BO) via Bernardi n. 7/H;

d) nei 12 (dodici) contratti di lavoro subordinato stipulati con i lavoratori di cui all'elenco che si allega a quest'atto sotto la **lettera "D"**;

e) tutti i diritti spettanti alla conferente sul dominio *internet* www.assistiamocasa.it e www.centrospaziosalute.it;

f) alcuni cespiti di esiguo valore economico descritti al punto 3.8) della Perizia.

La disponibilità dei locali aziendali verrà conseguita dalla conferitaria con separato contratto di locazione ultra-novennale.

La conferente dichiara che non è oggetto del conferimenti il/i eventuali magazzini afferenti i vari centri di attività.

Fatta salva l'inderogabile disciplina degli artt. 2112, 2356, 2558, 2559 e 2560 c.c., dell'art. 14 del D.lg. 18 dicembre 1997, n. 472 (recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*"), dell'art. 33 del D.lg. 8 giugno 2011, n. 231 (recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*") e, comunque, d'ogni altra norma imperativa che imponga la responsabilità solidale delle parti per debiti aziendali, nei rapporti interni tra le parti si conviene che sono espressamente esclusi dall'oggetto del conferimento e non vengono trasferiti con esso alla società conferitaria (salvo quanto previsto dal presente atto) i crediti e i debiti aziendali, civili e fiscali, diversi da quelli analiticamente indicati nel presente atto; pertanto, nei rapporti interni tra le parti, si conviene che ciascuna conserva responsabilità autonoma per i debiti contratti nel corso delle rispettive gestioni.

2) VALORE DEL CONFERIMENTO

In conformità alla Perizia, le parti dichiarano che il valore del Ramo d'azienda conferito è pari a euro 1.000.000,00 (un milione).

3) PERSONALE DIPENDENTE

Con la presente cessione VILLA PAOLA - S.R.L. subentra nei 12 (dodici) contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con il personale dipendente e analiticamente indicati nell'elenco allegato.

I rapporti di lavoro proseguono con la conferitaria senza soluzione di continuità.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono stati adempiuti tutti gli obblighi d'informativa alle rappresentanze sindacali e ai sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia e, in particolare, che non è stata effettuata la consultazione di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*") in quanto non richiesta dalle parti sindacali. La conferente dichiara che l'informativa è stata inviata alle OO.SS. in data 13 (tredici) novembre 2024 (duemilaventiquattro).

Le parti prendono atto d'essere comunque obbligate in solido per tutti i crediti dei lavoratori al tempo del "trasferimento". Nondimeno, nei rapporti interni tra le parti e nei limiti consentiti dall'art. 2112 c.c., si conviene che ciascuna conserva responsabilità autonoma per i crediti vantati da eventuali lavoratori contratti nel corso delle rispettive gestioni.

4) SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AFFERENTI AL RAMO D'AZIENDA

La società conferitaria VILLA PAOLA - S.R.L. subentra:

a) nei 12 (dodici) citati contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui all'allegato "D";

b) nei contratti attivi e passivi di cui agli allegati "B" e "C".

5) DATA D'EFFICACIA DEGLI EFFETTI ATTIVI E PASSIVI

Tutti gli effetti traslativi e quelli attivi e passivi decorreranno dal giorno d'iscrizione della delibera presso il competente registro delle imprese. Le parti convengono interamente tra loro che l'efficacia del trasferimento d'azienda decorra dalla mezzanotte del 31 dicembre 2024 per la conferente, dalle ore 00:01 giorno 1 (uno) dicembre 2025 (duemilaventicinque)

per la conferitaria ed è alla medesima data che VILLA PAOLA - S.R.L. subentrerà nel possesso dell'azienda.

6) MANLEVA

Ferma restando l'inderogabile disciplina degli artt. 2560 e 2112 c.c., le parti convengono internamente tra loro che il Ramo d'azienda viene conferito al netto d'ogni credito e debito, ivi compresi quelli di natura fiscale e previdenziale che rimarranno, perciò, rispettivamente a favore e a carico di DOLCE.

DOLCE dichiara, pertanto, di manlevare VILLA PAOLA - S.R.L.:

a) da ogni e qualsiasi richiesta che dovesse a questa pervenire in forza della responsabilità solidale inderogabile a norma dell'art. 2560, comma 2, c.c., in ordine a tutti i debiti maturati e maturandi, rischi e oneri, relativi al Ramo d'azienda in oggetto, risultanti o meno dalle scritture contabili della conferente;

b) da ogni richiesta, di qualsiasi natura, che dovesse provenire dall'Amministrazione finanziaria, per imposte, tasse, soprattasse, pene pecuniarie, sanzioni, ecc. inerenti periodi precedenti il presente conferimento e afferenti la gestione del Ramo d'azienda in oggetto.

7) GARANZIE

1. GARANZIE DELLA PARTE CEDENTE

La conferente dichiara e garantisce:

a) che il Ramo d'azienda ceduto le spetta in piena ed esclusiva proprietà per giusti e legittimi titoli, è liberamente disponibile ed è libero da diritti reali spettanti a terzi, da sequestri, pignoramenti e da altri gravami di sorta; in specie, garantisce l'inesistenza di patti di riservato dominio;

b) in particolare, l'assenza di debiti di qualsiasi specie e natura nei confronti di dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione e/o lavoratori autonomi;

c) la regolarità e vigenza dei contratti attivi e passivi trasferiti afferenti al Ramo d'azienda;

d) che non sono in corso procedure esecutive individuali e/o collettive afferenti eventuali debiti inerenti al Ramo d'azienda in oggetto;

e) che le scritture contabili sono state regolarmente tenute e d'aver sempre presentato, durante la gestione aziendale, regolari dichiarazioni delle imposte dirette e indirette;

f) che non sono in corso procedure esecutive individuali e/o collettive, né è pendente alcun contenzioso di qualsiasi ordine e grado afferente eventuali debiti inerenti il Ramo d'azienda;

g) l'insussistenza d'accertamenti, sanzioni o violazioni di carattere fiscale, di sanzioni pecuniarie per reati o illeciti amministrativi commessi;

h) che DOLCE non è interessata da procedure concorsuali;

i) il buono stato di manutenzione e funzionamento dei beni ammortizzabili.

La conferente garantisce comunque per l'evizione a norma di legge.

2. GARANZIE DELLA PARTE CESSIONARIA

VILLA PAOLA - S.R.L. comunicherà a tutti gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni il subentro in luogo di DOLCE nelle autorizzazioni afferenti il Ramo d'azienda. DOLCE s'impegna a svolgere, gratuitamente e nell'osservanza dei principi di buona fede, diligenza e correttezza, tutte le azioni che si dovessero rendere necessarie per il subentro di VILLA PAOLA - S.R.L. nella titolarità e nella gestione del Ramo d'azienda, nei titoli amministrativi e/o sanitari eventualmente rilasciati per il regolare esercizio dell'attività aziendale e nei contratti attivi e passivi di cui si compone, anche se non menzionate o erroneamente menzionate nel presente atto.

8) COMUNICAZIONI

Ove non sia diversamente disposto dalla legge o dal presente atto, qualsiasi comunicazione inerente il e conseguente al presente conferimento dovrà essere effettuata a mezzo PEC e/o lettera raccomandata A/R agli indirizzi postali e PEC di seguito indicati, ove le Parti eleggono domicilio speciale.

a) per la conferente:

- indirizzo PEC: societadolce@pec.it
- indirizzo postale: via Cristina da Pizzano n. 5 - 40133 Bologna (BO).

b) per la conferitaria:

- indirizzo PEC: villapaola@cgn.legalmail.it
- indirizzo postale: via della Torretta n. 2 - 05840 Bologna (BO).

Ogni modifica del domicilio speciale eletto dovrà essere preventivamente comunicata con le stesse modalità.

9) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Nei limiti consentiti dalla legge, l'eventuale invalidità d'una o più clausole o parti del presente atto non importa l'invalidità dell'intero atto; in tale ipotesi le parti si obbligano, secondo buona fede, a sostituire le clausole o le parti dichiarate invalide con altre clausole o parti valide di significato e di contenuto uguale o sostanzialmente simile, salva l'applicazione - in difetto d'accordo - delle disposizioni del codice civile che si ritengano applicabili.

La semplice, anche se ripetuta, astensione d'una delle parti dal far valere l'esatto adempimento d'un particolare obbligo contrattuale dall'altra parte non comporta rinuncia alcuna al diritto stesso.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di compravendita d'azienda.

Le Parti prendono atto e completa conoscenza di tutti i punti del presente atto e dichiarano d'accettarli *in toto* senza obiezione alcuna, anche laddove detti punti derogano, nei limiti consentiti dalla legge, direttamente o indirettamente le norme del codice civile ovvero leggi speciali che disciplinano la materia del presente atto.

10) ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL TRASFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA

DOLCE dichiara che nel Ramo d'azienda non sono compresi beni immobili, né beni mobili registrati, né partecipazioni sociali, né marchi o brevetti registrati.

Anche il socio L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESONSABILITA' LIMITATA sottoscrive la quota di aumento a lei offerta, pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila).

Attestazioni del presidente

Il presidente dà, quindi, atto:

a) che il deliberato aumento del capitale sociale è stato integralmente sottoscritto da tutti i soci, nei termini deliberati;

b) che il deliberato aumento del capitale sociale è stato liberato come segue:

- quanto ad euro 1.000.000,00, integralmente, mediante conferimento in natura da parte della socia DOLCE, come sopra;
- quanto ad euro 500.000,00, per il 25% (venticinque per cento) dell'aumento sottoscritto, mediante conferimento in denaro da parte della socia OPEROSA. Detto conferimento in danaro è stato prima d'ora versato nelle casse sociali da parte della socia OPEROSA con bonifico bancario ordinato il 18 dicembre 2024 alla Filiale n. 038 della EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO (ordine di bonifico n. 00047401006).

Riprende la fase deliberativa;

3) di sostituire, conseguentemente, l'art. 5 dei patti sociali come segue:

"Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila)";

4) di modificare la denominazione della società da VILLA PAOLA - S.R.L. in "ASSISTIAMO CASA S.R.L.", sostituendo conseguentemente l'art. 1 dei patti sociali come segue:

"Articolo 1

Denominazione

La società è denominata "ASSISTIAMO CASA S.R.L.";

5) di sostituire, anche in conseguenza dell'acquisizione del Ramo d'azienda, l'oggetto sociale, riformulandolo integralmente, come segue:

"Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'esercizio dell'attività sanitaria e quindi l'esercizio di ospedali, case di cura, in regime di accreditamento o meno, ambulatori e poliambulatori, convalescenziari, preventori, comunità terapeutiche residenziali protette;

b) l'esercizio dell'attività socio-sanitaria, assistenziale e socio-assistenziale con unità d'offerta che erogano prestazioni ricettive, di vitto, alloggio e soggiorno anche di lunga durata, in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, agli anziani e, in generale, alle persone autosufficienti o meno. Sono tali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo delle diverse fattispecie, le strutture variamente denominate: centro diurno, comunità alloggio, casa di riposo, casa albergo, albergo per anziani, casa protetta, RSA e CRA.

Nell'ambito delle attività che costituiscono l'oggetto sociale la società potrà organizzare corsi di formazione di personale sanitario, tecnico, assistenziale ed ausiliario.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche al domicilio dell'utente attraverso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) la creazione e implementazione di servizi d'assistenza da remoto per la diagnostica, l'autodiagnosi e la cura a distanza;

b) l'erogazione di servizi d'assistenza domiciliare;

c) produzione e distribuzione di strumenti portatili hardware e software per l'assistenza sanitaria a valore aggiunto tecnologico destinati al mercato.

La società può assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto connesso o analogo al proprio, non come attività prevalente, né come attività di collocamento nei confronti del pubblico. Può svolgere attività finanziaria, non come attività prevalente, né come attività nei confronti del pubblico. Qualora particolari circostanze lo richiedano, può rilasciare fidejussioni, avalli e ogn'altra garanzia reale o personale a favore e anche nell'interesse di terzi e di società partecipate, non come attività prevalente, né come attività di collocamento nei confronti del pubblico. Può comunque svolgere tutte le attività (mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, ecc.) strumentali o connesse all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con esplicita esclusione delle attività protette e delle attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

La società potrà svolgere la propria attività sia nella Repubblica Italiana che all'estero.";

6) d'aggiornare e modificare gli artt. 11, 22, 26, 34, 35 e 40 dei patti sociali e di rinumerare tutti gli articoli dei patti sociali;

7) d'eliminare la clausola compromissoria di cui all'art. 41 dei patti sociali.

8) di dare mandato al consiglio d'amministrazione e, per esso, a tutti i consiglieri in via disgiunta a porre in essere tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti per dare esecuzione alle delibere assunte.

Il presidente mi consegna il testo dei patti sociali aggiornati con le deliberate modifiche e

che s'allega al presente atto sotto la **lettera "E"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 15 e 45 minuti.

Ai fini degli adempimenti inerenti e conseguenti alla modifica della denominazione sociale, il presidente dichiara che la VILLA PAOLA - S.R.L. non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, né di partecipazioni sociali, né di marchi e brevetti registrati, né d'altri cespiti che necessitino di formalità in pubblici registri.

Al fine dell'esecuzione degli adempimenti inerenti e conseguenti le delibere assunte, si dà atto che, in esito alle sottoscrizioni raccolte e ai versamenti effettuati, il capitale sociale della VILLA PAOLA - S.R.L. risulta così ripartito:

1) COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA, titolare del diritto di piena ed esclusiva proprietà della quota di nominali euro 1.066.666,66 (unmilionesessantaseimila seicentosessantasei virgola sessantasei) pari ai 2/3 (due terzi) del capitale sociale, integralmente liberata;

2) L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESONSABILITA' LIMITATA, titolare del diritto di piena ed esclusiva proprietà della quota di nominali euro 533.333,34 (cinquecentotrentatremilatrecentotrentatré virgola trentaquattro) pari al residuo 1/3 (un terzo) del capitale sociale, liberato per euro 158.333,34 (centocinquantottomilatrecentotrentatré virgola trentaquattro).

Le spese del presente atto e ogn'altra inerente e conseguente sono a carico della società.

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dai comparenti.

E richiesto io notaro ho letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 15 e 50 minuti, quest'atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sei fogli per ventidue pagine e sin qui della ventitreesima.

F.to Paolo Vaccaro

F.to Nicola Corbo

F.to Roberto Moscatiello Notaro

STUDIO ASSOCIATO

**CANTONI
GARAGNANI**

RELAZIONE GIURATA DI STIMA

VALUTAZIONE CONFERIMENTI IN NATURA

ARTICOLO 2465 COD. CIV.

a cura di **Loretta Cantoni**, REVISORE CONTABILE, DOTTORE COMMERCIALISTA in
BOLOGNA

Allegato "A" alla raccolta n. 2746

Io sottoscritta **Loretta Cantoni**, nata a Bologna il 23 dicembre 1969, iscritta al n. 2135/A dell'Albo degli esercenti la professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile per la giurisdizione del Tribunale di Bologna, nonché al n. 157396 del Registro dei Revisori Legali con D.M. del 30 novembre 2009 pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2009 n. 96, con studio a Calderara di Reno (BO) in via della Corte n. 2, indirizzo P.E.C. l.cantoni@dottcomm.bo.legalmail.it, ho ricevuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2465 cod. civ. dalla

"VILLA PAOLA - S.R.L.", con sede a Bologna (BO) in via della Torretta n. 2, indirizzo PEC villapaola@cgn.legalmail.it, capitale sociale euro 100.000,00, codice fiscale e partita I.V.A. 04203930377, iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bologna al n. 04203930377, iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 353688

l'incarico di redigere

PERIZIA ESTIMATIVA DEL VALORE AL 30 SETTEMBRE 2024

DEL RAMO D'AZIENDA CONVENZIONALMENTE DENOMINATO "ASSISTIAMO CASA"

di proprietà di "COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COO-PERATIVA", con sede legale in comune di Bologna (BO), via Cristina Da Pizzano n. 5, indirizzo P.E.C. societadolce@pec.it, codice fiscale e partita I.V.A. 03772490375, iscritta al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bologna al n. 03772490375, iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 315404, iscritta all'albo delle società cooperative (nella sezione cooperative a mutualità prevalente e nella categoria cooperative sociali) al n. A129386, nel prosieguo per brevità "SOCIETA' DOLCE"

DOTTORI COMMERCIALISTE E REVISORI LEGALI

VIA INDIPENDENZA, 54 - 40121 BOLOGNA • VIA DELLA CORTE 2 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

TEL. 051 330809 - FAX 051 331495

P.IVA/C.F. 03351131200



**CANTONI
GARAGNANI**

costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività di Centro Ambulatoriale Riabilitativo (CAR), sotto l'insegna "Spazio Salute", e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), sotto l'insegna "AssistiamoCasa", svolte nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna

che si vuole conferire in sottoscrizione del prospettato aumento del capitale sociale della "VILLA PAOLA - S.R.L."

La sottoscritta ringrazia per la fiducia accordata ed illustra di seguito gli esiti delle operazioni peritali, secondo il seguente ordine espositivo:

1. breve riepilogo della struttura del ramo d'azienda;
2. richiamo ai diversi metodi di valutazione adottabili;
3. beni di cui si compone il ramo d'azienda;
4. documentazione prodotta;
5. scelta del criterio di valutazione e applicazione al caso specifico;
6. conclusioni.

1) STRUTTURA DEL RAMO D'AZIENDA

Le attività svolte per tramite del ramo d'azienda in argomento risultano essere le seguenti:

1) Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) piuttosto che Cure Domiciliari (CDom) piuttosto che, ancora, Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD).

Trattasi di servizi sanitari, riabilitativi e di assistenza sanitaria a domicilio, attivo sette giorni su sette in Emilia-Romagna, per persone che necessitino di prestazioni riabilitative, infermieristiche, cure e assistenza a domicilio.

2) Spazio Salute (già Centro Bernardi)

Il CAR Centro Bernardi, oggi sotto l'insegna «Spazio Salute», nasce nel 1968 per le attività di riabilitazione neuromotoria rivolto a ragazze e ragazzi con gravi disabilità. Spazio Salute è oggi una struttura accreditata dalla Regione Emilia-Romagna (Det. Dir. N. 778 del 19/01/2022) e convenzionata con Inail, che mette a disposizione di un pubblico ampio un'équipe di professionisti multidisciplinare e altamente qualificata. Il

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

VIA INDIPENDENZA, 54 - 40121 BOLOGNA • VIA DELLA CORTE 2 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

TEL. 051 330809 - FAX 051 331495

P.IVA/C.F. 03351131200

**CANTONI
GARAGNANI**

centro accoglie chiunque abbia necessità di riabilitazione fisica: adulti e minori, pazienti con patologie neurologiche o ortopediche, persone che vogliono recuperare o mantenere uno stato di maggiore benessere. Il CAR offre prestazioni riabilitative e sanitarie a domicilio e, dal 2023, prestazioni riabilitative a distanza (Telieriabilitazione).

3) Centro Riabilitativo Paolo Baldini

Il Centro Riabilitativo Paolo Baldini dedicato alla patologia di Parkinson e alle prestazioni neuro-fisiopatologiche è una struttura all'avanguardia, con un approccio multidisciplinare volto a gestire al meglio i sintomi, migliorare la qualità della vita e rispondere ai bisogni di persone affette da Parkinson.

4) Gruppo Lloyd

Società Dolce, per il tramite del ramo in argomento, progetta ed eroga servizi con il fine di sviluppare e migliorare il rapporto tra farmacie e clienti. Nello specifico ha attivo accordo di collaborazione con ADMENTA Italia S.p.A. per la realizzazione di un servizio di sana alimentazione nelle Farmacie fornito da biologi nutrizionisti e servizi sanitari a domicilio.

Per un'analisi dettagliata delle attività svolte si rimanda a <https://assistiamocasa.it/servizi/>

2) CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE DELL'AZIENDA

Come ha avuto cura di sottolineare la migliore dottrina in materia di valutazione di azienda, molteplici sono i criteri ed i metodi di calcolo che sono stati elaborati, sia nelle applicazioni pratiche che nelle formulazioni teoriche.

Sinteticamente, le metodologie si possono suddividere nelle seguenti macrocategorie:

- quelle collegate ai valori-stock, che mirano a determinare il valore cercato in relazione al valore corrente degli elementi patrimoniali;
- le teorie che riconnettono il valore cercato ai flussi economici e/o finanziari che saranno presumibilmente ritraibili dall'attività economico-produttiva, pervenendo alla determinazione del capitale economico sulla base dell'attualizzazione dei risultati attesi;
- quelle che sintetizzano le metodologie di cui sopra (cosiddetti metodi misti);



**CANTONI
GARAGNANI**

- le valutazioni effettuate attraverso l'applicazione di moltiplicatori desumibili dai valori di negoziazione di società comparabili;
- le valutazioni di liquidazione, che esprimono il prezzo di realizzo di un'azienda non in funzionamento.

In estrema sintesi, i singoli metodi utilizzabili nella valutazione di azienda si fondano sui seguenti criteri logico/operativi.

2.1) Criteri del costo (metodi patrimoniali puri) – I criteri del costo si fondano sull'ipotesi che un investitore razionale attribuisca ad un bene esistente un valore non superiore al suo costo di sostituzione (o di riproduzione). Il costo di sostituzione (o di riproduzione) include gli oneri accessori ed è espressione del prezzo applicabile alla data di riferimento della valutazione, a beni simili, aventi utilità equivalente e aventi medesimo stato di usura e/o di obsolescenza.

I criteri del costo sono di norma applicati mediante l'utilizzo di metodi patrimoniali.

Secondo tali metodologie il valore di una partecipazione azionaria è il risultato di una valutazione - a valori di mercato e in ipotesi di continuità di gestione - di tutte le attività materiali ed immateriali (nei casi in cui esse possano essere determinate singolarmente) e della sottrazione, al valore così determinato, di quello attribuibile a tutte le passività. La stima patrimoniale si basa quindi sul tradizionale principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale. Al riguardo, mentre gli elementi passivi sono considerati tutti, gli elementi attivi sono variamente trattati: vengono sempre considerati ai fini della stima gli elementi patrimoniali attivi dotati di "materialità", i crediti e la liquidità, mentre soluzioni diverse vengono adottate nei confronti dei beni immateriali.

In ogni caso la stima patrimoniale presuppone la determinazione del capitale netto rettificato, normalmente rappresentato dalla lettera K. La base di partenza è rappresentata infatti dal capitale netto espresso da una situazione patrimoniale contabile.

Si procede poi a:

- revisionare contabilmente gli elementi attivi e passivi;



- tradurre in termini di valori correnti (di mercato o di stima) gli elementi attivi non monetari (immobilizzazioni tecniche, rimanenze di magazzino, partecipazioni, ecc.), determinando così delle teoriche plusvalenze o minusvalenze rispetto ai valori contabili;
- aggiornare il valore dei crediti o debiti ad esigibilità differita, contabilizzati senza interessi espliciti, o con interessi non in linea con quelli di mercato.

Tutte le operazioni richiamate vengono riferite alla data che si intende stabilire come data della valutazione.

Il capitale netto rettificato (K) è quindi pari alla somma algebrica del capitale netto contabile (C) e delle plusvalenze (P) o minusvalenze (M) accertate secondo la seguente formula semplificata:

$$K = C + (P1 + P2 + P3 + ..) - (M1 + M2 + M3 + ..)$$

Sotto il profilo logico i metodi patrimoniali - non prendendo in considerazione la capacità della società di produrre risultati economici (quindi l'avviamento) - non appaiono idonei alla determinazione del valore di società con attività consolidate nel tempo e con risultati positivi.

Più in generale, il criterio del "valore-stock" non è mai, in sé stesso ed in prima battuta, idoneo a valutare una partecipazione societaria. Questo non significa che l'informazione patrimoniale non sia necessaria per dare completezza alle stime o per chiarirne il contenuto. Inoltre, il valore patrimoniale è utile ogniqualvolta ci si voglia ricordare, o anche solo confrontare, con le rilevazioni contabili. In dottrina si ritiene che il metodo di valutazione patrimoniale sia un necessario elemento di integrazione nella composizione della valutazione vera e propria.

2.1.1) Metodi patrimoniali semplici e complessi - I metodi patrimoniali che, in estrema sintesi, determinano il valore economico dell'azienda attraverso l'espressione a valori correnti degli elementi dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale da cui è composta la stessa, si distinguono in semplici e complessi.

I primi prendono in considerazione solo i beni emergenti dalla situazione contabile della società. Quelli complessi costituiscono una estensione delle analisi e delle stime descritte per i metodi semplici, proponendosi di quantificare anche il valore dei beni immateriali, quali ad esempio marchi, brevetti, costi di ricerca e sviluppo, capitale umano, immagine aziendale, rete di vendita, posizione competitiva e simili (specie e soprattutto se non risultanti dalle scritture contabili e quindi dalla situazione patrimoniale di partenza).

CANTONI GARAGNANI

2.2) Criteri economici/finanziari - I criteri economico-finanziari si fondano sull'ipotesi che il valore di un bene sia pari al valore attuale dei benefici futuri ottenibili dal suo utilizzo. In questi metodi vale il principio di attualizzazione dei flussi attesi. Più in dettaglio, i criteri economico-finanziari sono di norma applicati mediante l'utilizzo delle due seguenti soluzioni valutative

2.2.1) Metodi reddituali - I metodi reddituali ravvisano nella capacità della società di generare risultati economici positivi l'elemento fondamentale ai fini della valutazione. In particolare, il valore di una partecipazione societaria è il risultato della somma algebrica del valore attuale dei redditi futuri (considerati per un periodo di tempo limitato oppure illimitato). Conseguentemente l'applicazione di tali metodi richiede un'attendibile proiezione dei flussi reddituali futuri. Per quanto concerne il tasso di attualizzazione dei redditi esso è basato sul tasso di rendimento del capitale di rischio.

Più in dettaglio, l'applicazione dei metodi reddituali comporta diverse scelte in ordine a:

- le modalità con cui vengono definiti e misurati i flussi di reddito;
- l'orizzonte temporale cui riferire le attese reddituali.

L'obiettivo che ci si prefigge è ottenere un'attendibile proiezione dei flussi di reddito. I metodi reddituali prendono spesso in considerazione un arco temporale limitato; le ragioni di questa scelta sono (i) la crescente incertezza che avvolge la stima dei flussi reddituali man mano che questi si allontanano nel tempo; (ii) la crescente decurtazione che, a causa del processo di attualizzazione, i flussi reddituali subiscono via via che si allontanano nel tempo.

Le formule matematiche applicabili per l'attualizzazione dei flussi attesi sono molteplici. Esaminando quelle più significative, esse si riducono sostanzialmente alle seguenti due:

Rendita con vita limitata

$$W = R * a \overline{n | i}$$

Rendita perpetua

$$W = \frac{R}{i}$$

dove:

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

VIA INDIPENDENZA, 54 - 40121 BOLOGNA • VIA DELLA CORTE 2 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

TEL. 051 330809 - FAX 051 331495

P.IVA/C.F. 03351131200

CANTONI
GARAGNANI

- W valore dell'azienda
R reddito medio normale atteso (reddito futuro)
 i tasso di attualizzazione
 n l'arco temporale considerato

Il tasso di attualizzazione i da utilizzare ai fini della attualizzazione del reddito medio futuro atteso esprime la misura del rendimento giudicato soddisfacente da un ipotetico investitore, tenuto conto del grado di rischio correlato all'attività tipica svolta dall'azienda oggetto di valutazione.


È il risultato della somma di due componenti:

- la pura remunerazione finanziaria del capitale, espressa come rendimento degli impieghi durevoli a rischio trascurabile;
- il premio per il rischio, la cui entità è in funzione del tipo di investimento considerato e per la cui determinazione valgono considerazioni analoghe a quelle svolte nel paragrafo che illustra i metodi finanziari.

Le principali tecniche di previsione del reddito futuro R da applicare al numeratore del rapporto sono:

- supponendo la conservazione dei risultati storicamente ottenuti in tempi recenti (metodo dei risultati storici);
- proiettando i risultati storici nel futuro in funzione del possibile comportamento di alcune variabili (metodo di proiezione dei risultati storici);
- assumendo i risultati economici espressi nei budget e nei piani aziendali per definiti periodi futuri (metodo dei risultati programmati);
- prevedendo nuove condizioni di gestione futura e valutandone le probabili conseguenze in termine di reddito (metodo dell'innovazione).

2.2.2) Metodi finanziari - I metodi finanziari ravvisano nella capacità della società di produrre flussi di cassa l'elemento fondamentale ai fini della valutazione. In particolare, il valore di una partecipazione societaria è il risultato della somma algebrica del valore attuale dei flussi di cassa che la stessa sarà in grado di generare in futuro.



DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

VIA INDIPENDENZA, 54 - 40121 BOLOGNA • VIA DELLA CORTE 2 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

TEL. 051 330809 - FAX 051 331495

P.IVA/C.F. 03351131200

CANTONI GARAGNANI

Più in dettaglio viene definito come valore della società la sommatoria dei valori attuali dei *free cash flows* futuri, cui deve essere aggiunto il valore attuale del *terminal value* (il valore residuo dell'attività oltre il periodo di previsione) e sottratta la posizione finanziaria netta alla data di riferimento della stima.

I flussi finanziari (i *free cash flows* futuri e il *terminal value*) sono attualizzati a un tasso che può essere il tasso di rendimento del capitale di rischio, oppure il costo medio ponderato dei mezzi finanziari utilizzati dall'impresa, a seconda della configurazione di flusso di cassa considerato.

Tali metodi sono ampiamente impiegati nella prassi internazionale (specie di matrice anglosassone) e se hanno il vantaggio teorico di incorporare le attese dei redditi futuri richiedono però una grande affidabilità nella formulazione dei *budgets* e dei piani industriali e, in genere, incontrano evidenti difficoltà nella determinazione dell'elemento rappresentato dal *terminal value* (che ha grande peso nella stima).

Le formule normalmente utilizzate per i metodi finanziari, in particolare per il metodo cd. *Unlevered Discounted Cash Flows*, sono le seguenti:

$$I = \sum CF \cdot v^n + Vf \cdot v^n$$

$$W = I - D$$

dove:

- I valore dell'investimento netto
- CF flussi di cassa attesi anno per anno
- n durata (in anni) del periodo di previsione analitica del flusso di cassa
- v coefficiente di attualizzazione, pari al costo medio ponderato del capitale
- Vf valore finale, all'anno n, dell'investimento (*terminal value*)
- D valore attuale dei debiti finanziari (a volte sostituito dal valore nominale)
- W valore della partecipazione societaria (valore cercato).

Un aspetto molto importante per la corretta applicazione di tali metodi è rappresentato da un'adeguata durata del periodo di valutazione analitica (vale a dire del periodo con riferimento al quale devono essere determinati analiticamente i flussi di cassa). Vi sono quindi alcuni problemi aggiuntivi rispetto a quelli caratterizzanti le

STUDIO ASSOCIATO

CANTONI
GARAGNANI



previsioni dei flussi reddituali: la più lunga durata previsionale richiesta; la difficoltà legata alle previsioni, proprie dei metodi finanziari; nonché l'incidenza degli investimenti addizionali futuri in capitale fisso e circolante. Tali metodi trovano, quindi, applicazione nei casi in cui si disponga agevolmente di attendibili proiezioni economiche e patrimoniali di medio-lungo termine.

Analogamente, ragionando sul postulato che il valore del capitale proprio di un'azienda è dato dalla somma algebrica:


- del valore attuale dei flussi di cassa operativi netti che sarà in grado di generare in futuro (cd. *Enterprise Value*), scontati ad un tasso di attualizzazione pari al costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of Capital*); tale calcolo presuppone la determinazione dei flussi di cassa operativi attesi per un periodo di previsione esplicito ed un valore finale, corrispondente al valore attuale dei flussi successivi al periodo di previsione analitica;
- della posizione finanziaria netta risultante dall'ultimo bilancio;
- del valore di mercato di eventuali attività non inerenti alla gestione caratteristica, o comunque non considerate ai fini delle proiezioni dei flussi di cassa operativi (*Surplus Assets*)

La formula di calcolo può essere espressa anche con

$$E = \sum_{t=1}^n \frac{OFCF_t}{(1 - WACC)^t} + V_f - D - M + SA$$

dove:

- E *Equity Value*, ossia valore di mercato del patrimonio netto;
- OFCF *Operating Free Cash Flow*, ossia flussi di cassa operativi netti attesi nel periodo di previsione esplicita;
- WACC *Weighted Average Cost of Capital*;
- n numero di anni di previsione esplicita;
- V_f valore finale attualizzato, corrispondente al valore attuale dei flussi relativi agli anni da n + 1 in poi;



CANTONI GARAGNANI

- D posizione finanziaria netta;
 M *Minorities*, ossia valore di mercato del patrimonio netto di terzi;
 SA *Surplus Assets*.

Le variabili inserite nella formula si determinano come segue:

OFCF i flussi di cassa operativi attesi si riferiscono all'attività caratteristica della società:

risultato operativo (EBIT)
- imposte sul risultato operativo
= risultato operativo al netto delle imposte specifiche
+ ammortamenti
+ accantonamenti e altre voci non monetarie
+/- variazioni negative/positive del capitale circolante
- investimenti in capitale fisso (al netto di eventuali disinvestimenti)
= flusso di cassa operativo netto (OFCF)

WACC il tasso assunto per l'attualizzazione dei flussi di cassa attesi è rappresentato dal costo medio ponderato del capitale, che riflette il rischio specifico dell'azienda, sia operativo sia finanziario, ed è calcolato in base alla seguente formula:

$$WACC = K_d \times (1 - t) \times \frac{D}{D + E} + K_e \times \frac{E}{D + E}$$

dove:

- $K_d \times (1 - t)$ costo del debito al netto delle imposte;
 K_e costo del capitale proprio;
 D posizione finanziaria netta;
 E *Equity Value*.

CANTONI GARAGNANI

Il costo del capitale proprio è pari al tasso di rendimento di attività prive di rischio, incrementato di un premio per il rischio del mercato azionario rapportato al cd. coefficiente *beta*, che misura il rischio della specifica azienda, espresso dalla volatilità del suo rendimento rispetto a quello del mercato:

$$K_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

dove:

R_f tasso di rendimento *risk free*, ossia rendimento delle attività prive di rischio, stimato sulla base del rendimento garantito da obbligazioni a medio-lungo termine emesse dallo Stato;

β rischio sistematico della specifica azienda, solitamente desunto da un campione di società comparabili;

$(R_m - R_f)$ premio per il rischio di mercato, misurato come maggiore rendimento che gli investitori richiedono per un investimento nel mercato azionario rispetto ad attività prive di rischio.

Il metodo dei flussi di cassa attualizzati presenta alcune difficoltà applicative, quali l'attendibilità dei flussi finanziari prospettici estesi ad un orizzonte temporale che comunemente è compreso tra 6 e 10 anni, la stima degli investimenti in capitale fisso (*capex*) su tale arco temporale, la definizione di un beta coerente alle dimensioni della società, al suo posizionamento competitivo ed al grado di leva finanziaria, altri aspetti peculiari dell'azienda oggetto di valutazione.

2.3) Criteri di mercato - I criteri di mercato si basano sull'ipotesi che il valore di un bene sia determinabile con riferimento al prezzo stabilito in scambi di beni simili avvenuti nel recente passato. Tali metodi vengono anche identificati come "indiretti", vale a dire metodi che si basano, oltre che sui dati aziendali, anche su dati espressi dal mercato e che permettono quindi una valutazione di confronto.

In altre parole, si deduce il valore del capitale investito in un'impresa da osservazioni di mercato, basandosi su prezzi delle negoziazioni di borsa e di quote di controllo, o comunque rilevanti. Tali tecniche, pur non costituendo valutazioni analitiche basate su formule valutative razionalmente elaborate, esprimono i cosiddetti prezzi probabili, negoziabili per una data realtà economica con riferimento ad esperienze omogenee e paragonabili.

La difficoltà applicativa di questi metodi risiede nella possibilità/fattibilità di identificare aggregati di società il più possibile estesi e rappresentativi della realtà della società oggetto di valutazione.

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

VIA INDIPENDENZA, 54 - 40121 BOLOGNA • VIA DELLA CORTE 2 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

TEL. 051 330809 - FAX 051 331495

P.IVA/C.F. 03351131200

CANTONI GARAGNANI

Questa serie di metodi affronta, quindi, il problema della valutazione dell'impresa da una visuale completamente diversa rispetto ai metodi tradizionali ("diretti" in quanto fondati su dati aziendali - metodi patrimoniali, fondati su "valori stock", e metodi reddituali, fondati su "valori flusso").

I criteri di mercato sono di norma applicati mediante l'utilizzo delle seguenti metodologie.

2.3.1) Metodi basati su multipli di mercato e di transazioni comparabili

Secondo l'approccio dei multipli di mercato, il valore di un'azienda viene stimato prendendo come riferimento un campione di aziende, operanti nello stesso settore, giudicate omogenee sotto il profilo sia delle caratteristiche che delle aspettative di rendimento. La tecnica di calcolo consiste nell'applicare ad un parametro di misura di *performance* dell'azienda oggetto di valutazione il moltiplicatore dato dal rapporto tra i prezzi delle società del campione e le corrispondenti misure di *performance*.

Nel metodo di confronto con transazioni comparabili si assumono le informazioni inerenti a compravendite, fusioni, scambi di partecipazioni ecc. di aziende simili, desumendone i moltiplicatori che vengono applicati alle corrispondenti grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie della società oggetto di valutazione.

Il metodo si sviluppa attraverso la determinazione di multipli, calcolati come rapporto tra prezzi di negoziazione rilevati nei mercati regolamentati o in transazioni e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di società comparabili. I moltiplicatori così determinati vengono quindi applicati, con le debite integrazioni, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione.

L'applicazione di tale criterio si articola dunque nelle seguenti fasi:

- selezione delle società/aziende comparabili al fine di costituire un campione congruo e omogeneo rispetto alla società da valutare;
- scelta dei multipli significativi;
- calcolo dei multipli prescelti per le società comprese nel campione, normalmente in base ai dati economici e finanziari dell'esercizio in corso;
- scelta, sulla base di considerazioni qualitative e quantitative circa la comparabilità delle società che compongono il campione, dell'intervallo di valori dei multipli da applicare alla società oggetto di valutazione;

STUDIO ASSOCIATO

CANTONI
GARAGNANI



- applicazione dei multipli così ottenuti alle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie della società oggetto di valutazione, che porta a determinare un intervallo di valori dell'azienda oggetto di valutazione.

Comune denominatore degli approcci basati su prezzi di negoziazione in mercati regolamentati o transazioni comparabili è, dunque, l'uso dei moltiplicatori di mercato.


Tra questi, il più noto, tanto da essere pubblicato giornalmente dagli organi di stampa specializzata per le società con azioni negoziate nei mercati regolamentati, è il P/E (*price/earning*), che esprime il rapporto tra il prezzo e l'utile netto per azione.

Un concetto spesso sottolineato dalla prassi anglosassone si basa sulla constatazione che più "in alto" la misura di performance si colloca nel conto economico, meno essa risente dei diversi livelli di indebitamento e delle politiche discrezionali seguite nella formazione del bilancio. In questa ottica, i moltiplicatori su risultati lordi, quali l'EBIT (*earning before interest and tax*), l'EBITDA (*earning before interest, tax, depreciation and amortisation*), l'OFCE (*operating free cash flow*), rappresentano i rapporti più protetti sotto questo profilo, neutralizzando politiche di bilancio, politiche fiscali, strutture e politiche finanziarie. Tali moltiplicatori, proprio in quanto trascurano l'impatto degli oneri finanziari, vengono spesso utilizzati in stime *unlevered*: EV/EBIT, EV/EBITDA, EV/OFCE, dove EV (*enterprise value*) rappresenta l'investimento complessivo, ovvero capitale più debiti. Il risultato ottenuto dall'applicazione di tali moltiplicatori è dunque l'investimento complessivo riguardante l'azienda da valutare. Per ottenere il valore del capitale (cercato) deve poi essere dedotta la posizione finanziaria netta (o aggiunta, se positiva).

L'utilizzo dell'EV/Sales, invece, è meno frequente ed è confinato a casi di società con margini negativi o in fase di *turnaround*.

Anche il metodo dei multipli di mercato e/o transazioni comparabili presenta alcune difficoltà applicative, quali la selezione delle società comparabili al fine di costituire un campione congruo e omogeneo rispetto alla società da valutare e l'individuazione del moltiplicatore più significativo e idoneo al settore di attività in cui opera l'impresa oggetto di valutazione. Il ricorso a tali criteri presuppone perciò l'esistenza di società comparabili tra quelle di cui sono disponibili i prezzi di negoziazione presso i mercati regolamentati o comunque oggetto di transazioni significative in tempi recenti.

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
VIA INDIPENDENZA, 54 - 40121 BOLOGNA • VIA DELLA CORTE 2 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)
TEL. 051 330809 - FAX 051 331495
P.IVA/C.F. 03351131200



**CANTONI
GARAGNANI**

2.3.2) Metodi empirici - I metodi empirici si basano su grandezze che mutano di caso in caso (grandezze empiriche) e che, ad esempio, possono individuarsi nel fatturato o in altri parametri. Tali criteri sono scarsamente utilizzati da soli ma possono, insieme ad altri metodi, contribuire alla determinazione del valore di una partecipazione societaria e/o di un complesso aziendale. In genere, l'applicazione dei criteri in esame è giudicata possibile solo per imprese di piccole dimensioni o come punto di partenza di tecniche di valutazione più complete o nei casi in cui gli altri criteri siano inutilizzabili.

2.4) Criteri/Metodi misti - Anche i metodi misti hanno, come punto di partenza per la valutazione, il patrimonio ma, diversamente dai metodi patrimoniali puri, tengono conto dell'avviamento, grandezza che esprime la situazione economico-produttiva e concorrenziale dell'azienda rispetto agli altri soggetti del settore. Nella pratica due sono i metodi più diffusi: il criterio del valore medio e quello fondato sulla valutazione separata dell'avviamento.

Il criterio del valore medio determina il valore del capitale economico (W) con la media aritmetica del capitale netto rettificato (K) e del valore di capitalizzazione del reddito atteso (R/i).

Il metodo della capitalizzazione limitata del profitto medio determina il valore dell'azienda sommando al capitale netto rettificato (K) il *goodwill*, ottenuto attualizzando, ad un tasso (i) e per un numero di anni (n), il sovra reddito ($R - i \cdot K$), cioè quella quota di reddito eccedente una remunerazione normale, calcolata al tasso i' , del capitale netto rettificato.

I criteri misti si fondano sull'ipotesi che il valore di un bene dipenda sia dal suo costo di sostituzione (o di riproduzione) sia dalla sua capacità di produrre benefici economici futuri.

Tali criteri sono di norma applicati mediante l'utilizzo combinato di metodi patrimoniali e reddituali. Questi metodi determinano il valore di una società sulla base di una valutazione analitica di tutte le attività debitamente diminuite di tutte le passività; tale valore viene poi rettificato per tenere conto dei redditi generabili dal complesso aziendale.

Tali procedimenti hanno nel corso del tempo subito variazioni, anche sensibili, nelle impostazioni concettuali che ne erano alla base. Inizialmente si calcolava l'avviamento con estrema cautela, anche a costo di considerarlo solo parzialmente. Gli scostamenti dal valore patrimoniale erano ammessi quindi con cautela e

**CANTONI
GARAGNANI**

limitazioni. Negli ultimi anni questa cautela si è, invece, progressivamente ridotta: secondo la dottrina più recente, nell'ambito del complessivo valore della partecipazione societaria, la componente reddituale non solo ha pari rilevanza rispetto a quella patrimoniale ma diventa spesso un elemento fondamentale nella valutazione, dal quale non si può quindi prescindere.

Tali criteri rappresentano in definitiva una soluzione di equilibrio tra le esigenze di obiettività e verificabilità, soddisfatte dalla componente patrimoniale della valutazione, e quelle di razionalità espresse dalla componente reddituale (identificazione dei flussi di reddito e valutazione dei relativi rischi) della valutazione stessa.

3) BENI CHE COSTITUISCONO IL RAMO D'AZIENDA

3.1) Autorizzazione al Funzionamento del "Centro Ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Neuropsichiatria Infantile" denominato "Spazio Salute" corrente a Bologna (BO) in via Elio Bernardi n. 7 rilasciata dal Comune di Bologna in data 8 marzo 2016 al PG n. 80071;


3.2) Accredito del CAR "Spazio Salute" concesso dalla Regione Emilia-Romagna con determina n. 778 del 19 gennaio 2022

3.3) Contratto con l'Azienda USL di Bologna per l'erogazione di prestazioni domiciliari e ambulatoriali di riabilitazione neuromotoria a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL di Bologna;

3.4) La disponibilità dell'immobile di proprietà di SOCIETA' DOLCE dove è ubicato il CAR "Spazio Salute", segnatamente la porzione dell'edificio posto in comune di Bologna (BO), via Elio Bernardi n. 7 (avente un ulteriore accesso dal civico n. 7/G) costituita da un centro ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione e neuropsichiatria infantile sull'unico piano terreno, il tutto distinto al catasto fabbricati come segue del Comune di Bologna, Foglio 104, mappale 612, subalterno 59, via Elio Bernardi n. 7 - P.zona censuaria 2, categoria A/10, classe 2, consistenza vani 18, superficie catastale totale mq.

513, R.C.E. 11.434,36.

Immobile che SOCIETA' DOLCE si è impegnata a rendere disponibile a fronte di un contratto di locazione ultranovennale di durata 10 +10, canone di locazione annuo euro 40.000,00 oltre I.V.A. e successivi



CANTONI GARAGNANI

adeguamenti ISTAT, contratto di locazione che SOCIETA' DOLCE si è impegnata a stipulare con efficacia 1° gennaio 2025.

3.5) il marchio e il logo AssistiamoCasa;

3.6) il sito e dominio web www.assistiamocasa.it;

3.7) n. 12 contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato circa i quali SOCIETA' DOLCE in data 13 novembre 2024 si è già attivata con le Organizzazioni Sindacali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della L. n. 428/90 e successive modificazioni.

3.8) i seguenti cespiti di esiguo valore economico

PLA CuWeb e ciclo attivo Spazio Salute
Vasca terapeutica
Lampade e sterilizzatore UV
Defibrillatore Tecnohearth con batteria
SOLLEVATORE ELETTRICO A BATTERIE 200 KG
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
ASCIUGATRICE WTH85207 A++
Persolife carrello emergenza - 4 cassette
Sedia ergonomica per WC e doccia basculante Aquatec Ocean Er
Samaritan pad 350P seriale 22D91143311E22
Sedia doccia clean 49+seduta e schienale
Banco reception su misura con finit.in frost e forex bianco
ARREDI VARI
Tende alla veneziana 25 mm lamelle, scalette e corde in tint
Letto visita elettronico vega blu
TV Hisense 40"
Notebook Toshiba Satellite PRO R50-C-15W
NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK 15 G2

3.9) Tutti i contratti attivi e passivi afferenti all'esercizio del ramo d'azienda senza che ciò comporti la debenza per la conferitaria dei crediti e dei debiti afferenti maturati sino alla data di efficacia del conferimento.

4) DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

STUDIO ASSOCIATO

CANTONI
GARAGNANI



Ad ognuna delle quattro attività di cui al punto 1) che precede è associato un distinto centro di costo di cui SOCIETA' DOLCE ha fornito il relativo rendiconto, redatto per competenza, relativamente agli anni 2022, 2023 e 2024 (per quest'ultimo sino al 30 settembre 2024).

SOCIETA' DOLCE ha altresì prodotto:

- tutta la documentazione amministrativa e contrattuale sin qui citata;
- tutte le scritture contabili dal primo gennaio 2018 al 30 settembre 2024, che constano di circa n. 22.000 articoli contabili, relative alle attività afferenti al ramo d'azienda;
- il rendiconto redatto (stimato) per competenza al 31 dicembre 2024, con i ricavi già noti al 31 ottobre 2024.


4.1) Rendiconti 2022, 2023 e 2024.

I rendiconti sono stati normalizzati ai presenti fini per tener conto che:

- l'esercizio 2022 non è stato considerato per il fatto che alcune delle attività svolte dal ramo rilevanti in termini di ricavi sono iniziate nel corso di quell'esercizio;
- il ramo d'azienda, sino a che di proprietà del conferente, opera in regime fiscale cd. IVA da IVA, dalla data di efficacia del conferimento opererà in regime di esenzione IVA trattandosi di prestazioni sanitarie svolte da soggetto non cooperativo;
- il ramo d'azienda, per lo stesso motivo, sconterà le ii.dd. proprie della conferitaria, che sono diverse da quelle proprie della conferente;
- l'immobile non verrà conferito bensì locato alla conferitaria, dacché i costi e gli ammortamenti afferenti all'immobile, che rimarranno in capo alla conferente, sono stati "sostituiti" dal previsto canone di locazione;
- relativamente all'esercizio 2024 i dati sono quelli effettivi al 30 settembre 2024 (per i ricavi al 31 ottobre 2024) cui sono stati sommati i dati previsti per i mesi mancanti alla fine dell'esercizio (da considerare, nel prosieguo, che alcune delle attività sono iniziate sul finire del primo semestre 2024).

Ne deriva quanto segue:

	2023	2024
RICAVI	836.054,81 €	931.806,63 €
COSTI OPERATIVI	763.983,00 €	835.884,87 €



CANTONI GARAGNANI

canone locazione	48.800,00 €	48.800,00 €
Margine Operativo Lordo - EBITDA	23.271,81 €	47.121,76 €
Amm.ti e Acc.ti	3.665,28 €	3.665,28 €
Risultato operativo	19.606,53 €	43.456,48 €
Oneri Finanziari	0,00 €	0,00 €
Risultato ante-imposte	19.606,53 €	43.456,48 €
IRES (24%)	4.705,57 €	10.429,55 €
IRAP (3,9%)	764,65 €	1.694,80 €
Risultato normalizzato	14.136,31 €	31.332,12 €

4.2) Piano Economico e Finanziario 2025-31

Si prevede che la crescente prevalenza di malattie croniche, l'invecchiamento della popolazione e l'emergere delle nazioni asiatiche come produttori di prodotti sanitari a domicilio stimoleranno l'espansione del mercato e offriranno opportunità significative agli operatori del settore.

Secondo il Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite, si prevede che la popolazione mondiale di età superiore ai 65 anni aumenterà da 771 milioni nel 2022 a 1.6 miliardi entro il 2050, con un numero di individui di età pari o superiore a 80 anni che dovrebbe triplicare rispetto ai dati del 2019. Data la predisposizione degli anziani alle patologie croniche, questo cambiamento demografico aumenterà la domanda di assistenza sanitaria e metterà a dura prova le risorse governative, avvantaggiando così il settore dell'assistenza sanitaria a domicilio. La ricerca di assistenza medica a domicilio riduce i ricoveri evitabili, le riammissioni e i tempi e i costi associati alle visite specialistiche.

I progressi tecnologici sono pronti a stimolare ulteriormente la crescita nel mercato dell'assistenza sanitaria domiciliare telemedicina e monitoraggio remoto del paziente ricoprendo ruoli cruciali. Queste tecnologie consentono alle agenzie sanitarie domiciliari di monitorare a distanza i pazienti e fornire interventi tempestivi, portando a risultati migliori e alla riduzione delle spese sanitarie. Si prevede che i dispositivi per il monitoraggio dei pazienti, come i sensori intelligenti e le piattaforme di telemedicina, amplificheranno la domanda di questi servizi a livello globale.

La crescente consapevolezza delle strutture di assistenza domiciliare e dei livelli di reddito disponibile sta alimentando la domanda di servizi sanitari a domicilio. I pazienti allettati e anziani preferiscono servizi e

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

VIA INDIPENDENZA, 54 - 40121 BOLOGNA • VIA DELLA CORTE 2 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

TEL. 051 330809 - FAX 051 331495

P.IVA/C.F. 03351131200

**CANTONI
GARAGNANI**

prodotti sanitari a domicilio, poiché riducono le riammissioni ospedaliere e in genere comportano tassi di recupero più elevati rispetto alle cure ospedaliere.


Il mercato dell'assistenza sanitaria domiciliare è segmentato in base ad attrezzature, servizi, indicazioni e regione. Per quanto riguarda le attrezzature, il mercato è diviso in terapia, diagnostica e assistenza alla mobilità; in base ai servizi il mercato è suddiviso in riabilitazione, telemedicina, terapia respiratoria, terapia infusione, assistenza domiciliare non qualificata; per indicazione il mercato è suddiviso in patologie oncologiche, disturbi neurologici, disturbi della mobilità, diabete, disturbi cardiovascolari, altri. Per quanto riguarda il software, il mercato è diviso in software per agenzie, sistemi di gestione clinica, soluzioni per hospice; per tipologia, il mercato è suddiviso in monitoraggio dell'assistenza sanitaria domiciliare, servizi sanitari domiciliari e soluzioni software per l'assistenza sanitaria domiciliare.

A causa di fattori quali la crescente consapevolezza dei pazienti, la crescente prevalenza di malattie croniche che richiedono diagnosi frequenti, l'elevata adozione di monitor della pressione arteriosa e test di gravidanza e fertilità e la maggiore quota di mercato del mercato complessivo delle apparecchiature sanitarie domiciliari, si prevede che la diagnostica guadagnerà una quota considerevole di mercato nel corso del periodo di previsione.

I servizi di riabilitazione hanno detenuto la quota maggiore nel mercato globale dei servizi sanitari a domicilio grazie al loro utilizzo diffuso per il recupero postoperatorio. Tuttavia, si prevede che la telemedicina registrerà una crescita esponenziale a causa della crescente adozione da parte dei consumatori dell'utilizzo dei telefoni cellulari per accedere ai servizi sanitari.

C'è stato un aumento della domanda di servizi di cura delle patologie oncologiche a domicilio, come la somministrazione della chemioterapia, la gestione del dolore e la fornitura di cure palliative. Un segmento degno di nota è la gestione del diabete, il che ha senso data la crescente prevalenza del diabete nel mondo. Per aiutare le persone con diabete a gestire la propria condizione, gli operatori sanitari a domicilio svolgono un ruolo fondamentale nella gestione, nel monitoraggio e nell'educazione dei farmaci.

Il software per l'assistenza sanitaria domiciliare, basato su software, fornisce un metodo per semplificare le operazioni, consentendo alle aziende di stare al passo con le modifiche alle normative e alle migliori pratiche,



DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

VIA INDIPENDENZA, 54 - 40121 BOLOGNA • VIA DELLA CORTE 2 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

TEL. 051 330809 - FAX 051 331495

P.IVA/C.F. 03351131200

CANTONI GARAGNANI

migliorando allo stesso tempo la cura dei pazienti. La pianificazione e il monitoraggio del tempo, la fatturazione e le richieste elettroniche, i dati del punto di cura, la gestione dei clienti e la conformità normativa sono alcune delle caratteristiche principali di questo software.

Il monitoraggio sanitario domiciliare prevede il monitoraggio sanitario a distanza delle persone a casa. I servizi di assistenza sanitaria a domicilio offrono assistenza medica e non medica a domicilio dei pazienti. Le soluzioni software per l'assistenza sanitaria a domicilio forniscono strumenti digitali per la gestione, il coordinamento e il monitoraggio efficienti dei servizi sanitari a domicilio.

In Italia stando alle rilevazioni dell'Istat, «su 14 milioni di visite annuali all'ospedale, ben 10 milioni sono evitabili». E che un giorno in ospedale costa alle casse pubbliche 960 euro, mentre le stesse cure a domicilio quattro quinti in meno.

In Italia l'assistenza domiciliare raggiunge solo il 3-4% dei pazienti laddove, ad esempio, in Francia la quota è del 15%. Dove esiste l'assistenza questa si limita comunque a «prestazioni occasionali non trasformandosi in prese in carico continuative, tanto che le ore di cure a casa per singola persona sono in media 12»

Il PNRR stanziava 3 miliardi per permettere all'Italia di raggiungere con le cure domiciliari il 10% degli over 65 (ossia 1,3 milioni di italiani rispetto ai 400 mila di oggi).

Alla luce di tutto quanto sopra il PEF si basa su una previsione di crescita annua dei ricavi nell'ordine di circa l'8,5%, di cui il 2% attribuibile all'inflazione.

Il tasso di crescita è in linea con quello rilevato dalla conferente negli anni precedenti.

Ne deriva quanto segue (limitatamente agli anni dal 2025 al 2029)

	2025	2026	2027	2028	2029
RICAVI	1.092.518,14 €	1.184.964,47 €	1.285.798,45 €	1.395.837,18 €	1.515.982,57 €
COSTI OPERATIVI	928.013,76 €	999.084,22 €	1.076.076,47 €	1.159.852,06 €	1.251.059,29 €
canone locazione	48.800,00 €	49.776,00 €	50.771,52 €	51.786,95 €	52.822,69 €
M.O.L.-EBITDA	115.704,37 €	136.104,25 €	158.950,45 €	184.198,17 €	212.100,59 €
Amm.ti e Acc.ti	2.940,77 €	1.534,50 €	1.195,37 €	658,51 €	195,94 €
Risultato operativo	112.763,60 €	134.569,75 €	157.755,08 €	183.539,66 €	211.904,65 €
Oneri Finanziari					
Risultato ante-imposte	112.763,60 €	134.569,75 €	157.755,08 €	183.539,66 €	211.904,65 €

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

VIA INDIPENDENZA, 54 - 40121 BOLOGNA • VIA DELLA CORTE 2 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

TEL. 051 330809 - FAX 051 331495

P.IVA/C.F. 03351131200



IRES (24%)	27.063,26 €	32.296,74 €	37.861,22 €	44.049,52 €	50.857,12 €
IRAP (3,9%)	4.397,78 €	5.248,22 €	6.152,45 €	7.158,05 €	8.264,28 €
Risultato normalizzato	81.302,56 €	97.024,79 €	113.741,42 €	132.332,10 €	152.783,25 €

5) SCELTA E APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE

Per la scelta del criterio da utilizzare a fini valutati tra quelli più sopra esposti giovano le seguenti considerazioni:

- 1) il capitale investito da SOCIETA' DOLCE nel ramo d'azienda, se come previsto al netto dell'immobile, è esiguo;
- 2) i risultati economici del ramo d'azienda immediatamente antecedenti il 2022 sono poco significativi viste le inevitabili ripercussioni dovute alla pandemia cd. Covid;
- 3) alcune attività sono iniziate proprio nel corso del 2022;
- 4) alcune altre sono iniziate nel corso del 2024.

L'esiguità del capitale investito rende poco performanti, e quindi da escludere, il metodo patrimoniale e il metodo misto patrimoniale reddituale.

Il metodo normalmente più utilizzato per valutare le aziende che operano nella sanità al netto, e quindi senza considerare, l'immobile in cui operano è quello che considera l'ammontare dei ricavi.

Così stando le cose il metodo ritenuto ai presenti fini più performante è quello che si basa su multipli di mercato e di transazioni comparabili che, come detto, consiste nell'applicare ad un parametro di misura di performance dell'azienda oggetto di valutazione il moltiplicatore dato dal rapporto tra i prezzi delle società del campione e le corrispondenti misure di performance, sulla base normalmente di alcuni multipli ritenuti particolarmente significativi, EV/EBIT, EV/EBITDA, EV/sales, dove EV (enterprise value) rappresenta il valore cercato, da poi incrementare/decrementare in funzione della posizione finanziaria.

Sono variabili che si collocano più "in alto" nel conto economico, risentendo in misura minore dei diversi livelli di indebitamento e delle politiche discrezionali seguite nella formazione del bilancio.



CANTONI GARAGNANI

La fonte d'informazioni e dati assunta, normalmente utilizzata dalla prassi professionale, è la Stern School of Business at New York University <https://www.stern.nyu.edu/> in specie per l'individuazione del "revenue multiples by sector" http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html#multiples.

Per prima cosa occorre individuare il settore di riferimento, nella specie quello delle attività di "Hospitals/Healthcare Facilities"

I "value multiples by sector" proposti, da ultimo aggiornati al 5 gennaio 2024, sono:

- EV/EBITDA 8,72
- EV/EBIT 48,66
- EV/Sales 1,79

Con il metodo ritenuto più appropriato applicato a ricavi prodotti dal ramo d'azienda nell'esercizio 2024 e "nettando" il risultato così ottenuto del valore attribuito all'immobile deriva che

Ricavi 2024	931.806,63 €
EV	1.671.691,78 €
Valore immobile	- 621.742,11 €
EV	1.049.949,67 €

Giova rammentare che i ricavi 2024 per le attività iniziate nel 2024 sono solo quelli effettivamente maturati (ovviamente inferiori rispetto a quelli generati dalle medesime attività se considerate per l'intero anno solare, come sarà negli anni a venire).

Il valore dell'immobile è quello che risulta dalle scritture contabili della conferente, ossia quello della perizia estimativa asseverata con giuramento il 25 ottobre 2017, incrementato delle spese capitalizzate successivamente sostenute ed al netto degli ammortamenti.

Una prima verifica che è opportuno effettuare per verificare la sostenibilità del risultato sin qui raggiunto è di verificarne l'esito rispetto alla valutazione effettuate con il multiplo dell'EBITDA (8,72) da cui un EBITDA annuo pari ad euro $(1.049.949,67/8,72=)$ 120.000,00 circa, sostanzialmente in linea con l'EBITDA previsto per l'anno 2025 (euro 115.704,37).

CANTONI GARAGNANI

Ragionando su un arco temporale di cinque anni il valore del ramo d'azienda (EV) sulla base dell'EBITDA medio previsto ed attualizzato ad oggi risulta pari ad **euro 1.122.025,11** (ad euro 1.031.626,62 su un arco temporale di durata triennale).

Valutando altresì con il metodo reddituale è necessario determinare:

- a) l'orizzonte temporale "n";
- b) tasso di capitalizzazione "i";
- c) il reddito netto normale atteso "R".

a) Orizzonte temporale

L'orizzonte temporale rappresenta il periodo lungo il quale si crede che il reddito medio normale atteso possa essere replicato.

Nel caso in oggetto si è deciso di assegnare ad n un valore pari a 10 anni, in linea con la durata minima di disponibilità dell'immobile.

b) Tasso di capitalizzazione

Il tasso di capitalizzazione esprime sia il reddito privo di rischio sia il premio per il rischio legato all'investimento.

In particolare, tale tasso è articolato in quattro componenti:


- Rf: free risk rate ovvero il tasso di remunerazione di un investimento privo di rischio. Abitualmente si considerano i tassi dei titoli di stato a medio lungo termine o a breve termine a seconda dell'utilizzo del costo del capitale che si deve effettuare.

Nello specifico il tasso di riferimento è il tasso di remunerazione dei BTP a 10 anni pari al 3,85%;

- (Rm-Rf): premio per il rischio di mercato. Tale valore è commisurato al maggior rendimento atteso dall'investitore che impiega le proprie risorse in un'attività o in investimento gravato da rischi.

Il premio per il rischio considerato è pari al 7,1% (fonte Fernandez);

- β ; beta esprime la reattività del rendimento di un titolo al movimento del mercato. Il coefficiente beta dipende da diversi fattori, tra i quali il settore di attività in cui l'impresa opera, il grado di leva operativa ed il



**CANTONI
GARAGNANI**

grado di leva finanziaria. Il beta considerato è quello del settore *Hospitals/Healthcare Facilities* pari a 0,20 (fonte Damodaran);

• s ; è il tasso per il rischio specifico. Nel caso analizzato si è considerato un tasso pari al 2% valutato che il ramo oggetto è ritenuto a basso rischio sia per l'attività svolta che per il regime di accreditamento che ne contraddistingue le modalità di esercizio.

Conseguentemente:

$$i = (R_f) + (R_m - R_f) * B + s$$

$$i = 3,85\% + 7,1\% * 0,2 + 2\% = 7,27\%$$

Sulla base dei dati raccolti applicando la formula matematica del metodo reddituale il valore del Ramo d'Azienda è pari a:

$$EV = R \text{ an li}$$

$$R = 115.436,82 \text{ € (reddito normalizzato medio anni 2025-29)}$$

$$n = 10$$

$$i = 7,27\%$$

$$EV = 115.436,82 \text{ €} \times 6,94 = \mathbf{800.756,76 \text{ €}}$$

Da cui un valore medio con i due metodi di confronto pario ad euro $(1.122.025,11 + 800.756,76) / 2 = 961.390,94$ sostanzialmente in linea col valore determinato in funzione dei ricavi di vendita maturati nel corso dell'anno 2024 come sopra determinato.

6) CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto avendo avuto formale assicurazione che tutte le attività/beni e passività sopra riportate costituiscono il complesso di quelli inerenti e afferenti al presente lavoro, nonché che non ne esistono di non rilevati

il sottoscritto perito Loretta Cantoni

ATTESTA

che alla data del 30 settembre 2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2465 cod. civ., il valore massimo attribuibile al ramo d'azienda "ASSISTIAMO CASA" di proprietà di "SOCIETA' DOLCE" costituito dal

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

VIA INDIPENDENZA, 54 - 40121 BOLOGNA • VIA DELLA CORTE 2 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

TEL. 051 330809 - FAX 051 331495

P.IVA/C.F. 03351131200

CANTONI GARAGNANI

complesso dei beni per l'esercizio delle attività di Centro Ambulatoriale Riabilitativo (CAR), sotto l'insegna "Spazio Salute", e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), sotto l'insegna "Assistiamo Casa", svolte nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna. è pari a euro **1.000.000,00 (unmilione)** ed è quindi **almeno pari a quello a esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sopraprezzo.**

Quanto sopra, assolvendo l'incarico conferito.

La presente perizia si compone di numero venticinque pagine.

Bologna, 30 novembre 2024

Il Perito

Loretta Cantoni



DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

VIA INDIPENDENZA, 54 - 40121 BOLOGNA • VIA DELLA CORTE 2 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

TEL. 051 330809 - FAX 051 331495

P.IVA/C.F. 03351131200



Repertorio n. 7420

VERBALE D'ASSEVERAZIONE CON GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di novembre.

A Bologna, nel mio studio in via dell'Indipendenza n. 54.

Avanti a me dottor Roberto Moscatiello, notaio iscritto al Collegio notarile di Bologna e ivi residente, è presente la dottoressa **LORETTA CANTONI**, nata a Bologna (BO) il 23 dicembre 1969 e domiciliata ai fini del presente atto a Calderara di Reno (BO) in via della Corte n. 2, codice fiscale dichiarato CNT LTT 69T63 A944F, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna il 16 gennaio 2006 al n. 2135/A e al Registro dei Revisori Legali al n. 157396 con D.M. 30 novembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale - n. 96 del 15 dicembre 2009.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi ha presentato il documento che precede portante relazione di stima, da lei redatta, e mi domanda d'asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta, io notaio ammonisco ai sensi di legge la comparente la quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo innanzi a me le parole: "*Giuro d'aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità*".

La comparente domanda espressamente che il presente atto venga da me notaio rilasciato in originale.

E richiesto io notaio ho letto alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 17 e 30 minuti, quest'atto, scritto in parte a macchina da me notaio e completato di mia mano su quest'unico foglio sin qui della prima pagina.

Loretta Cantoni

Roberto Moscatiello




CONTRATTI COMMITTENTI PUBBLICI
AZIENDA UNITA' SANITARIA BOLOGNA (*)
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA (**)
AZIENDA USL DI IMOLA (**)
AZIENDA USL DI FERRARA (**)
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA (**)

(*) "per l'erogazione di prestazioni domiciliari e ambulatoriali di riabilitazione neuromotoria a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL di Bologna" e "per l'erogazione di prestazioni domiciliari di riabilitazione neuromotoria nell'ambito del percorso fast femore e riabilitazione elettiva anca e ginocchio"

(**) impegni di spesa



CONTRATTI COMMITTENZA PRIVATA
COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' FAMILIARE arl
VILLA BARUZIANA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO
AFM SPA
AZIENDA FARMACIE MILANESI SPA
FAR.CO.SAN SPA
FARMACIE PRATESI PRATOFARMA
LLOYDS RETAIL SRL
FARMACIE COMUNALI DI MODENA SP
CIVICHE FARMACIE DESIO SPA

CONVENZIONI COMMITTENZA PRIVATA PER FORNITURA DI SERVIZI
CLINICADOMICILIO s.r.l
UMANA Spa AGENZIA PER IL LAVORO
CUP SOLIDALE SRL
SENECA srl IMPRESA SOCIALE
SENECA JON S.r.l
ANCORA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA
ASSCOOP SOC. COOP. SOCIALE
FELSINEA RISTORAZIONE SRL





CONTRATTI ATTIVI UTENTI PRIVATI

	SERVIZIO	CF
1	ASSISTIAMO CASA	CQSMRT38A53H199H
2	ASSISTIAMO CASA	LZNLRT52C50A944R
3	ASSISTIAMO CASA	BCCMLB46H52H678K
4	ASSISTIAMO CASA	BRBSRI25B51G570P
5	ASSISTIAMO CASA	BSLDBR81R54A944O
6	ASSISTIAMO CASA	BGIMLV40L50H678Z
7	ASSISTIAMO CASA	BMBMCC00L17A944K
8	ASSISTIAMO CASA	BNDMRT40D27G643W
9	ASSISTIAMO CASA	BNOLRT74C05A944F
10	ASSISTIAMO CASA	BRGNRN32L62F205J
11	ASSISTIAMO CASA	BGTMRT44H60A944A
12	ASSISTIAMO CASA	BSUBRN36C05B027E
13	ASSISTIAMO CASA	CCCCLR49B53I110X
14	ASSISTIAMO CASA	CSTBRN36E56C118T
15	ASSISTIAMO CASA	CVLRNI40B15B572U
16	ASSISTIAMO CASA	CVLNNA36A58D548K
17	ASSISTIAMO CASA	CVSDRN43R53Z315K
18	ASSISTIAMO CASA	CCCCLD64C12H5L1E
19	ASSISTIAMO CASA	CCCMRP36P42B180E
20	ASSISTIAMO CASA	CRZWTH31H25A944G
21	ASSISTIAMO CASA	DLZCRL43T59A944S
22	ASSISTIAMO CASA	DDMGCH39P29C361Z
23	ASSISTIAMO CASA	PFNMHL48D41G187X
24	ASSISTIAMO CASA	FRNTZN36E49C573Z
25	ASSISTIAMO CASA	FTTNRD70D10A944N
26	ASSISTIAMO CASA	FNCMNN41C65E522E
27	ASSISTIAMO CASA	FNLCRL42B05A324P
28	ASSISTIAMO CASA	GBLSRA00D57A944G
29	ASSISTIAMO CASA	GMBMLD23T63A785P
30	ASSISTIAMO CASA	GMBGNN42T61C204J
31	ASSISTIAMO CASA	GSPPRD36L15A944X
32	ASSISTIAMO CASA	GHRLGO29R43H945S
33	ASSISTIAMO CASA	GGLMRA35R44C704C
34	ASSISTIAMO CASA	GRNLBA40S69A944P
35	ASSISTIAMO CASA	CVLFNC43E13G312B
36	ASSISTIAMO CASA	LNDDNT39D27E730D
37	ASSISTIAMO CASA	LLLGRG49C29A944P
38	ASSISTIAMO CASA	LBRNGL37R57L736M
39	ASSISTIAMO CASA	VNDLVI56E47H657W
40	ASSISTIAMO CASA	LVNDGS30E53C107Y
41	ASSISTIAMO CASA	LNDRDY75E04G999N
42	ASSISTIAMO CASA	LRNCRN34B17H896N
43	ASSISTIAMO CASA	MAINNC52S06C107D
44	ASSISTIAMO CASA	MNZPLA46L09A944R
45	ASSISTIAMO CASA	MRCGPL44C07M185Y




46	ASSISTIAMO CASA	MRTBRN36C09C107Z
47	ASSISTIAMO CASA	MTSVNT84C54A944D
48	ASSISTIAMO CASA	MLNRCR11P04A944F
49	ASSISTIAMO CASA	MNRMTT89B15G842E
50	ASSISTIAMO CASA	MNTBRN39B64A191D
51	ASSISTIAMO CASA	MNTNNA35E47F627D
52	ASSISTIAMO CASA	MNTMLS25A71A944B
53	ASSISTIAMO CASA	NNTCLD48M28H678E
54	ASSISTIAMO CASA	NZZLGU31T17F636K
55	ASSISTIAMO CASA	LVOVND36T62C075L
56	ASSISTIAMO CASA	PGNLND35P09A944D
57	ASSISTIAMO CASA	PNPLNS43A66A089C
58	ASSISTIAMO CASA	PPNMRA40M64A944E
59	ASSISTIAMO CASA	PPNVTR39A04A944U
60	ASSISTIAMO CASA	PSLCRL38L08A944O
61	ASSISTIAMO CASA	PSSMPS40T56C987B
62	ASSISTIAMO CASA	PGGLRA48A71H199B
63	ASSISTIAMO CASA	PRDMHT46C41A944D
64	ASSISTIAMO CASA	PPPGR43P64F999C
65	ASSISTIAMO CASA	QDRPLA46H29A944V
66	ASSISTIAMO CASA	RMNSFN49S08B877V
67	ASSISTIAMO CASA	SCCGNN46C10A944K
68	ASSISTIAMO CASA	SCCLSN71L12A944N
69	ASSISTIAMO CASA	SVRLNU73R63A944L
70	ASSISTIAMO CASA	SCHSFN38E70A944L
71	ASSISTIAMO CASA	SRRCNN35E44G467O
72	ASSISTIAMO CASA	SPGLDN37T52H945A
73	ASSISTIAMO CASA	STEMRP42D52L407K
74	ASSISTIAMO CASA	TTRNO57M30A944S
75	ASSISTIAMO CASA	VLLRRT45T10D704Y
76	ASSISTIAMO CASA	VGHZEI42P04E349E
77	ASSISTIAMO CASA	VTTNNA36A49B572L
78	ASSISTIAMO CASA	VLTMSM74H05A944A
79	ASSISTIAMO CASA	ZMBVNI38L27A944A
80	ASSISTIAMO CASA	LBRFNC30A12E655N
81	ASSISTIAMO CASA	MRTDNC32S20A393R
82	ASSISTIAMO CASA	VNGMRS34L55A944N
83	ASSISTIAMO CASA	FRRLBR66P10A944W
84	SPAZIO SALUTE	BLLMRA35A61A944K
85	SPAZIO SALUTE	CRLCRL40L05Z326S
86	SPAZIO SALUTE	CVNGCR30A03C469X
87	SPAZIO SALUTE	DVCMRP38T66B648B
88	SPAZIO SALUTE	MRVLGU48A23C351C
89	SPAZIO SALUTE	RGSGBR39M20A944P
90	SPAZIO SALUTE	RSOCRN31L50B880V
91	SPAZIO SALUTE	ZMMPRZ63L65A747Y
92	SPAZIO SALUTE	MNGMRK87A10C265B
93	SPAZIO SALUTE	FTTVCN55M58B104Z
94	SPAZIO SALUTE	MNILCU38R49L885D
95	SPAZIO SALUTE	BRGNNA85P50A944C







96	SPAZIO SALUTE	MCCMRZ55B01A944S
97	SPAZIO SALUTE	NDVMNC72D68A944W
98	SPAZIO SALUTE	NDVMNC72D68A944W
99	SPAZIO SALUTE	MRRGLI81S54A944L
100	SPAZIO SALUTE	CVLCST53B67A944G
101	SPAZIO SALUTE	CHRCNZ58R56G768I
102	SPAZIO SALUTE	BSSCST52L43A944X
103	SPAZIO SALUTE	GBBLCU90E43F257V
104	SPAZIO SALUTE	GHRMRN63E61A944A
105	SPAZIO SALUTE	CRCMRC89R30D086M
106	SPAZIO SALUTE	TSTVNT87A56D810V
107	SPAZIO SALUTE	SCCLRT93P01A944O
108	SPAZIO SALUTE	RMZYMN63H62Z357Q

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Indelible' or similar, with a large loop at the end.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto' or similar, with a long horizontal stroke at the end. Below the signature, the name 'Roberto' is written in a smaller, simpler font.



FORNITURE	
FORNITORI A CONTRATTO	ATTIVITA' SVOLTA
CMS VIDEO SRL	NOLEGGIO MONITOR
L'OPEROSA SPA-SOCIETA' BENEFIT	Pulizie e sanificazione ambienti
QUARK SRL	N.1 STAMPANTE
RENTOKILL	Profumatori ambienti
SICURITALIA IVRI SPA	Vigilanza
MANUTENZIONI	
FORNITORE A CONTRATTO	ATTIVITA' SVOLTA
ENERGOTECH	verifica caldaia piscina
ENERGOTECH	impianto elettrico
CEA	presidi antincendio
BIBLION	disinfestazioni
BARCHEMICALS	analisi acqua piscina
ECO ERIDANIA	smaltimento rifiuti speciali
PRO SENECTUTE	verifiche attrezzature
FARGO	analisi acqua lotta legionellosi
SIURITALIA	servizi di vigilanza
ICE	verifica messa a terra

Albergo

CONTRATTI PASSIVI LIBERI PROFESSIONISTI IN CORSO

CDC	CodiceFiscale	DataScadenzaTD	MansioneDes
11011004	PZZGLD95A50F839P	31/01/2025	Biologo Nutrizionista
11011002	RNCCGR88S16B429S	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	BRFDLA97R50A944J	30/06/2025	Infermiere professionale
11011002	BCCJCP95R08E202Z	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	BNNJSC94M56F656D	31/01/2025	Biologo Nutrizionista
11011002	BRTJDA93B58A944Z	31/12/2025	Infermiere professionale
11011002	BRNLMR95S51E715F	31/01/2025	Infermiere professionale
11011004	CCILSN94B05D037U	31/01/2025	Biologo Nutrizionista
11011004	CCCSNN98C43F463F	31/01/2025	Biologo Nutrizionista
11011002	FBRGCM93D23L103Z	30/04/2025	Fisioterapista
11011004	FLPMRT95E53A944R	31/01/2025	Biologo Nutrizionista
11011002	FRGRCE01P63C469X	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	NNLTZN01M44G942F	31/01/2025	Infermiere professionale
11011002	LLCBLN94M58Z100B	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	LRSMRC88P22L219A	31/07/2025	Psicologo
11011002	MMLRKE00T43A944N	30/09/2025	Infermiere professionale
11011002	MINCLSN94B06G942S	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	MNRRCR98C30A564O	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	MNTLCU95P27A944H	30/04/2025	Fisioterapista
11011004	MSCCLD95T65F656T	31/01/2025	Biologo Nutrizionista
11011002	PSNLGU78S18H926H	31/01/2025	Biologo Nutrizionista
11011004	PZZSLV94L55E884Z	31/01/2025	Biologo Nutrizionista
11011002	PPRRRT53S25A944R	31/05/2025	Consulente Servizi Socio Sanitari
11011004	PLTMTT98R09D325A	31/01/2025	Biologo Nutrizionista
11011002	PNGLCA98L67A944H	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	RLLSLL91R60A285P	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	RSDMNL93C16C265R	30/04/2025	Fisioterapista
11011004	SRVMTN93A70B036B	31/01/2025	Biologo Nutrizionista
11011002	SVRFNC86S11I483I	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	SPGMTN95T68F839M	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	STRNTN94E31A662M	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	TNTLCU62L64C469V	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	TNLRRT92P24I496X	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	TPZVLR96L28G942A	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	TRCCML56P70G508F	31/01/2025	Medico
11011002	VLLNDR91L24D708I	31/12/2025	Infermiere professionale
11011002	ZNUGMR95B45G224C	30/04/2025	Fisioterapista
11011002	RNACSG56L61IO66X	31/05/2025	Geriatra
11010305	LKSSRN99C59I496L	31/01/2025	Fisioterapista



 Aldo Corbo

Dipendente	CodiceFiscale	Data_Assunzione	PercPartTime	TipoPartTime	DescrizioneSospensione	QUALIFICA	LIVELLO
26622	CRNFR91E58G856B	01/10/2022	0,65789	Orizzontale	Distribuzione orario su 5 gg/sett.	Impiegato mens.	D2
25535	DRDMTN94E66A944D	01/01/2022	0,52632	Orizzontale	Distribuzione orario su 5 gg/sett.	Impiegato mens.	D2
24341	DRVVIRA86M30Z100X	03/06/2021	0,395	Orizzontale	Distribuzione orario su 5 gg/sett.	Impiegato mens.	D2
26621	DSLPLA95P02C983Q	01/10/2022	0,52631	Orizzontale	Distribuzione orario su 5 gg/sett.	Impiegato mens.	D2
25537	DNTLCU94P19A785C	01/01/2022	0,94737	Orizzontale	Distribuzione orario su 5 gg/sett.	Impiegato mens.	D2
28839	FLTNMR92E49D284M	04/09/2024	0,47368	Orizzontale	Distribuzione orario su 5 gg/sett.	Impiegato mens.	D2
5926	JUBNC76R53Z129E	08/06/2005	0,94737	Orizzontale	Distribuzione orario su 5 gg/sett.	Impiegato mens.	C2
18650	LFMIRA62E02G568N	21/09/2016	0,39473	Verticale	Distribuzione orario su 6 gg/sett.	Impiegato mens.	E2
17957	PRSRNO88L59G273J	14/01/2016	1		Distribuzione orario su 5 gg/sett.	Impiegato mens.	D2
17836	STINGL68H65A944A	01/01/2016	0,6667	Orizzontale	Distribuzione orario su 5 gg/sett.	Impiegato mens.	D2
17835	TRBMRT68S57A944F	01/01/2016	0,94737	Orizzontale	Distribuzione orario su 5 gg/sett.	Impiegato mens.	E1
27309	VNFGNZ87H30B429L	01/05/2023	0,78947	Orizzontale	Distribuzione orario su 5 gg/sett.	Impiegato mens.	D2

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata "ASSISTIAMO CASA S.R.L.".

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'esercizio dell'attività sanitaria e quindi l'esercizio di ospedali, case di cura, in regime di accreditamento o meno, ambulatori e poliambulatori, convalescenziari, preventori, comunità terapeutiche residenziali protette;

b) l'esercizio dell'attività socio-sanitaria, assistenziale e socio-assistenziale con unità d'offerta che erogano prestazioni ricettive, di vitto, alloggio e soggiorno anche di lunga durata, in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, agli anziani e, in generale, alle persone autosufficienti o meno. Sono tali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo delle diverse fattispecie, le strutture variamente denominate: centro diurno, comunità alloggio, casa di riposo, casa albergo, albergo per anziani, casa protetta, RSA e CRA.

Nell'ambito delle attività che costituiscono l'oggetto sociale la società potrà organizzare corsi di formazione di personale sanitario, tecnico, assistenziale ed ausiliario.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche al domicilio dell'utente attraverso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) la creazione e implementazione di servizi d'assistenza da remoto per la diagnostica, l'autodiagnosi e la cura a distanza;

b) l'erogazione di servizi d'assistenza domiciliare;

c) produzione e distribuzione di strumenti portatili hardware e software per l'assistenza sanitaria a valore aggiunto tecnologico destinati al mercato.

La società può assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto connesso o analogo al proprio, non come attività prevalente, né come attività di collocamento nei confronti del pubblico. Può svolgere attività finanziaria, non come attività prevalente, né come attività nei confronti del pubblico. Qualora particolari circostanze lo richiedano, può rilasciare fidejussioni, avalli e ogn'altra garanzia reale o personale a favore e anche nell'interesse di terzi e di società partecipate, non come attività prevalente, né come attività di collocamento nei confronti del pubblico. Può comunque svolgere tutte le attività (mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, ecc.) strumentali o connesse all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con esplicita esclusione delle attività protette e delle attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

La società potrà svolgere la propria attività sia nella Repubblica Italiana che all'estero.

Articolo 3

Sede

La sede è nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - *ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali od uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie od il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche dell'atto costitutivo, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Articolo 4

Durata

La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo delibera di proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila).

Articolo 6

Aumento del Capitale Sociale

Salvo il caso di cui all'art. 2482 *ter* c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti può avvenire mediante conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o di servizi, o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile d'una valutazione economica.

Articolo 7

Riduzione del Capitale Sociale

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 *bis*, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8

Versamenti e finanziamenti soci

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 9

Quote di partecipazione e diritti soci

Le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali al valore conferito da ciascuno di essi.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota posseduta.

Articolo 10

Titoli di Debito (Art. 2483 cod. civ.)

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale con decisione dell'assemblea soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

Articolo 11

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese; spetta al socio comunicare al registro delle imprese le variazioni del proprio domicilio. L'organo amministrativo può istituire un libro dei soci volontario in cui annotare il numero di *fax* e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dei soci; in tal caso, i soci che lo vorranno, potranno comunicare all'organo amministrativo il loro numero di *fax* o il loro indirizzo di posta elettronica ordinaria con ciò autorizzando espressamente lo stesso organo amministrativo a effettuare qualsiasi comunicazione sociale con tali mezzi.

Articolo 12

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni"), si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio, ovvero parte di essa, in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi", si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, che nella valutazione dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società (compreso il valore dei marchi), della redditività, della posizione e delle prospettive del mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore dei titoli azionari.

L'arbitro comunicherà, entro 30 giorni, contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

Se la valutazione sarà inferiore di oltre il 20% all'offerta del terzo, il socio alienante potrà recedere dalla proposta, se sarà superiore di oltre il 20%, il recesso dalla proposta potrà essere esercitato dal socio acquirente.

Le spese della valutazione saranno ripartite a metà in caso di esecuzione della vendita o altrimenti saranno a carico del socio recedente.

L'intestazione a società fiduciaria, o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra, dovranno esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnate alle poste non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

La partecipazione dovrà essere trasferita entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio offerente avrà ricevuto l'ultima accettazione dell'offerta da parte degli aventi diritto.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione, non possa o non voglia esercitarla, il diritto

a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che lo abbiano espressamente e preventivamente richiesto nella comunicazione di accettazione dell'offerta, indicando anche in quali limiti intendono esercitare tale diritto di accrescimento.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui, chi ha effettuato la comunicazione, viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi allo spirare del termine dei dieci giorni utili per esercitare il diritto di prelazione come sopra indicato; ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento, o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci, la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

In ogni caso, con l'esclusione solo dell'ipotesi di espropriazione forzata, l'organo amministrativo ha la facoltà di negare il gradimento con deliberazione motivata ad un terzo subentrante come nuovo socio; la suddetta deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata al socio alienante e comunque, a pena di decadenza, prima della scadenza dei termini stabiliti per l'esercizio del diritto di prelazione

Articolo 13

Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 14

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della forma societaria, in società che preveda la responsabilità illimitata del socio;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;

f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;

h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall' articolo 2497 *quater* c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio, per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 15

Esclusione

Non è prevista alcuna ipotesi di esclusione del socio.

Articolo 16

Liquidazione delle partecipazioni

Nell'ipotesi prevista dal precedente articolo 14, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi, in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 14, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intento di recedere, inviata, da parte del socio, all'organo amministrativo.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n° 5 del codice civile.

Articolo 17

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio, o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 18

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 *bis*, comma secondo c.c.

Articolo 19

Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri.

Per organo amministrativo s'intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo specifica autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 20

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo diverso termine previsto all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 21

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente il vice Presidente.

Articolo 22

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo preventivamente dichiarato dagli amministratori e dai sindaci, almeno cinque giorni liberi (ovvero nel computo non si deve tener conto né del giorno di spedizione, né del giorno della riunione) prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, con almeno due giorni liberi di anticipo.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale, od anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza, o video conferenza alle condizioni indicate nell'art. 30.–Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo l'ipotesi di consiglio composto da due soli membri, nel qual caso è richiesta l'unanimità dei consensi. In quest'ultima fattispecie, in caso di parità, la deliberazione dovrà considerarsi respinta; qualora poi si verificasse un dissidio insanabile, il consiglio sarà decaduto ed entro dieci giorni dovrà sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; in tal caso il consiglio resterà in carica fino all'accettazione del nuovo organo amministrativo.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 23

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri, sia per la gestione ordinaria, che straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e più precisamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del codice civile.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica ed entro dieci giorni dovranno sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; in tal caso il consiglio resterà in carica fino all'accettazione del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori, o procuratori, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 24

Rappresentanza

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al vice Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 25

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza. .

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nel limite massimo dei compensi fissati dalla assemblea

Articolo 26

Organo di controllo e revisore

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e/o dalla legge; tuttavia, con decisione dei soci, la società può nominare l'organo di controllo e/o il revisore ("volontari" e "facoltativi") anche nei casi in cui la nomina non è obbligatoria per legge.

In merito all'organo di controllo e/o al revisore, con decisione dei soci, la società può nominare:

- a) un collegio sindacale cui affidare sia il controllo sulla gestione sia la revisione legali dei conti;
- b) un collegio sindacale cui affidare il solo controllo sulla gestione affidando a un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legali dei conti;
- c) un sindaco unico cui affidare sia il controllo sulla gestione sia la revisione legale dei conti;
- d) un sindaco unico cui affidare il solo controllo sulla gestione affidando a un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;
- e) esclusivamente un revisore esterno (persona fisica o giuridica) cui affidare la revisione legale dei conti, con ciò limitando l'attività di controllo sulla società alla sola revisione legale dei conti.

Nel caso di nomina d'un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza, alle condizioni indicate nell'art. 30.

Articolo 27

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 28

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (od il socio la cui polizza assicurativa, o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.), non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 29

Assemblea

Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, oppure nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori, o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, od anche da un socio.

L'assemblea può essere convocata anche *i.* mediante PEC risultante da qualsiasi pubblico registro oppure *ii.* mediante *fax* o posta elettronica ordinaria risultanti dal libro soci volontario, da riceversi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza (cd. convocazione breve), fermo restando che coloro i quali sono sprovvisti di un indirizzo PEC o non hanno indicato nel libro soci volontario un numero di *fax* o un indirizzo di posta elettronica ordinaria hanno diritto di ricevere la convocazione ordinaria. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può essere convocata dovunque purché nella Repubblica Italiana.

L'organo amministrativo adotterà comunque ogni opportuno accorgimento al fine di preconstituire la prova dell'avvenuto ricevimento, da parte degli aventi diritto, dell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti od informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 30

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea può esser tenuta con mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a)** sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, d'accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b)** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione (anche visionando, ricevendo e trasmettendo eventuale documentazione) e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti d'assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. I luoghi audio-video collegati indicati nell'avviso di convocazione (ove i soci che non hanno a disposizione strumenti di collegamento telematico potranno recarsi) devono rispettare le limitazioni territoriali dei luoghi di convocazione dell'assemblea contenute nel presente statuto per garantire a ciascun socio il diritto a essere fisicamente presente nel luogo di convocazione, se lo vorrà; ma i soci potranno partecipare ai lavori assembleari ancorché audio-video collegati da luoghi diversi da quelli indicati nell'avviso di convocazione in quanto, diversamente, verrebbe frustrato lo scopo stesso della modalità di partecipazione con mezzi di telecomunicazione d'accrescere le possibilità d'intervento dei soci.

Ove possibile il presidente e il segretario verbalizzante o il notaio dovranno essere presenti nello stesso luogo indicato nell'avviso di convocazione e l'assemblea s'intenderà svolta in questo luogo; tuttavia, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). In tal caso, l'assemblea s'intenderà svolta nel luogo, indicato nell'avviso di convocazione, ove sarà presente il segretario verbalizzante o il notaio e il verbale dell'assemblea verrà redatto successivamente con la sottoscrizione del presidente e del segretario verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio.

Articolo 31

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub - delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori, ai sindaci, o al revisore, se nominati.

Articolo 32

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti, o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 33

Quorum deliberativi dell'assemblea

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 34

Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata), le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 35

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge o per delibera assembleare adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, decide il numero e i poteri dei liquidatori. Si applicano le disposizioni degli artt. 2484 e seguenti c.c.

F.to Paolo Vaccaro

F.to Nicola Corbo

F.to Roberto Moscatiello Notaro

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Io sottoscritto dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto al Collegio notarile di Bologna e ivi residente, certifico, mediante apposizione della mia firma digitale, che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale analogico munito delle prescritte firme e custodito nel mio fascicolo degli atti tra vivi.

Si rilascia in carta libera a norma dell'art. 5 della TABELLA allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Si compone di 58 pagine digitali.

Nel mio studio in via dell'Indipendenza n. 54.

Bologna, li 23 dicembre 2024.

F.to digitalmente

Roberto Moscatiello Notaro